



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2408**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

# Indice

1. DDL S. 2408 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 2408 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	26
1.3.1. Sedute .....	27
1.3.2. Resoconti sommari .....	28
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) .....	29
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 121 (pom.) del 26/10/2021 .....	30
1.4. Trattazione in consultiva .....	34
1.4.1. Sedute .....	35
1.4.2. Resoconti sommari .....	36
1.4.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	37
1.4.2.1.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 580 (pom.) del 05/07/2022 .....	38
1.4.2.2. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) .....	50
1.4.2.2.1. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 336 (pom.) del 12/07/2022 .....	51
1.4.2.3. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) .....	54
1.4.2.3.1. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 271 (pom.) del 16/11/2021 .....	55
1.4.2.3.2. 14 <sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 282 (pom.) del 12/01/2022 .....	62

# **1. DDL S. 2408 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2408  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

**Titolo breve:** *Ratifica Accordo Italia-EASO ufficio operativo in Roma*

---

Iter

**26 ottobre 2021:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2408**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#) , Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) (Governo [Draghi-I](#))

**Di concerto con**

Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) , Ministro della giustizia [Marta Cartabia](#) , Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#) , Ministro del lavoro e politiche sociali [Andrea Orlando](#) , Ministro della salute [Roberto Speranza](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **6 ottobre 2021**; annunciato nella seduta n. 365 del 6 ottobre 2021.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , COOPERAZIONE INTERNAZIONALE , UNIONE EUROPEA , ASILO POLITICO

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Alessandro Alfieri](#) (PD) (dato conto della nomina il 26 ottobre 2021)

Facente funzioni Sen. [Vito Rosario Petrocelli](#) (M5S) il 26 ottobre 2021 .

Assegnazione

Assegnato alla [3ª Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 21 ottobre 2021. Annuncio nella seduta n. 370 del 26 ottobre 2021.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita'), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2408

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2408

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)  
e dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)  
di concerto con il **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)  
con il **Ministro della giustizia** (CARTABIA)  
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)  
con il **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (ORLANDO)  
e con il **Ministro della salute** (SPERANZA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2021

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

#### *Premessa*

L'Accordo di cui si propone la ratifica serve a consentire il buon funzionamento dell'ufficio operativo che l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO) ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l'Italia, firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore esecutivo dell'EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della pubblica sicurezza e per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'Accordo dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea (che si applica all'EASO ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che ha istituito l' EASO) e riconosce all'ufficio operativo di Roma le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia.

All'Accordo è allegata anche una Dichiarazione interpretativa, negoziata dopo la firma dell'Accordo, su proposta della controparte, al fine di venire incontro ad alcune richieste di chiarimento da parte di quest'ultima e riguardanti principalmente la compatibilità dell'Accordo con il Regolamento (UE) n. 439/2010, istitutivo dell'EASO, il regime di responsabilità della sede dell'EASO a Roma, ed il regime dei privilegi concessi al personale.

#### *Contenuto dell'Accordo di sede*

L'Accordo si articola in un preambolo e sedici articoli, di seguito descritti.

#### Il preambolo

Il preambolo richiama il regolamento (UE) istitutivo dell'EASO nonché lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, così come il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea cui fanno esplicito riferimento gli articoli 38

e 39 del regolamento stesso; ricorda il Piano operativo per l'Italia firmato dall'EASO con il Ministero dell'interno e nel cui quadro si svolgono attualmente le attività dell'EASO in Italia. Precisa che l'Accordo di cui trattasi ha, quindi, l'obiettivo di disciplinare le misure necessarie a garantire l'insediamento ed il buon funzionamento dell'Ufficio operativo in Roma.

L'articolato

L'Accordo si compone di 16 articoli, che riprendono clausole *standard* utilizzate per analoghi accordi di sede, tra cui l'accordo con l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, con i necessari adattamenti.

L'*articolo 1* contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo. Per « Ufficio » si intende l'Ufficio operativo istituito a Roma dall'EASO e per « locali » gli spazi che esso occupa. Per quanto riguarda il personale dell'Ufficio, si distingue tra « personale statutario » (soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), che comprende i funzionari, gli agenti temporanei e a contratto, e il « personale esterno », che include gli esperti nazionali distaccati (END) e gli esperti a contratto. Dal personale dell'Ufficio si distingue il « personale locale », che non gode di privilegi e immunità e comprende i soggetti assunti con contratto locale per compiti di sostegno amministrativo all'Ufficio.

L'*articolo 2* riconosce la personalità giuridica dell'Ufficio come prevista dall'articolo 40 del regolamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell'EASO, e, in particolare, la sua capacità di concludere contratti, acquistare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

L'*articolo 3* precisa che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali sono a carico dell'EASO e impegna l'Italia ad adoperarsi per fare in modo che l'ufficio operativo riceva i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento ed abbia il più ampio accesso possibile alla rete *internet* e agli altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane. All'EASO è riconosciuto il diritto di installare sistemi di telecomunicazione nella sede, per i quali l'Italia facilita l'EASO nell'installazione e utilizzazione, nonché la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie. L'articolo impegna inoltre le autorità italiane competenti ad adottare le misure necessarie per garantire adeguata protezione alle aree circostanti i locali.

L'*articolo 4*, in attuazione dell'articolo 5 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, esclude tutte le comunicazioni dirette ai locali della sede o al personale ivi presente e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, da censura o altre forme di intercettazione o interferenza.

L'*articolo 5* disciplina la responsabilità dell'EASO. Si prevede, in particolare, che la responsabilità internazionale derivante da atti o omissioni dei rappresentanti, dei membri del personale (statutario ed esterno) o di qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio, nell'esercizio delle loro funzioni, ricada interamente sull'EASO. L'EASO risarcisce l'Italia nel caso di perdita o danno arrecato a beni di proprietà, in possesso o custodia dell'Italia o se l'Italia ha dovuto compensare un terzo per la perdita o per i danni arrecati a sue proprietà o per lesioni personali derivanti da comportamento doloso o negligente dei soggetti sopraindicati.

L'*articolo 6* dà attuazione agli articoli 1 e 2 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, ribadendo l'inviolabilità dei locali dell'Ufficio (a cui nessun ufficiale, funzionario o persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità in Italia può avere accesso senza il consenso o la richiesta del Capo dell'Ufficio, a meno di casi in cui tale consenso sarà presunto per rispondere a situazioni di emergenza che richiedano immediate misure di protezione) e degli archivi dell'Ufficio (che si estende a tutti i registri, anche informatici, alla corrispondenza, ai documenti, manoscritti, fotogrammi e immagini cinematografiche, film, registrazioni sonore e alle informazioni ivi contenute), con la precisazione per cui i locali dell'Ufficio non potranno comunque essere utilizzati per fini incompatibili con le funzioni istituzionali dell'EASO.

L'*articolo 7* dà anch'esso attuazione all'articolo 1 del Protocollo, riconoscendo l'immunità da procedimenti giurisdizionali dell'Ufficio e delle sue proprietà e stabilendo che essi non possono essere oggetto di provvedimenti di coercizione amministrativi e giudiziari, senza l'autorizzazione della Corte



di giustizia dell'Unione europea. L'articolo, al comma 2, elenca i casi in cui l'Ufficio non beneficia dell'immunità dalla giurisdizione e dall'esecuzione forzata: procedimento civile promosso da terzi per danni derivanti da incidente causato da un veicolo che appartiene all'Ufficio, o è utilizzato per suo conto, ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo; procedimenti civili per responsabilità contrattuale, salvo che per contratti conclusi in conformità al regolamento interno del personale; domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti giurisdizionali promossi dall'Ufficio. Il comma 3 estende le immunità di cui al comma 1 ai mezzi di trasporto che l'Ufficio utilizza per le sue attività ufficiali. All'Ufficio si richiede di assicurare che tali mezzi siano identificabili e di stipulare polizze assicurative che coprano la responsabilità civile verso terzi per danni provocati da veicoli che appartengono all'Ufficio, o sono utilizzati per suo conto.

*L'articolo 8* dà attuazione agli articoli 3 e 4 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, disciplinando le esenzioni fiscali di cui gode l'Ufficio nell'esercizio delle sue attività ufficiali: dalle imposte dirette per l'Ufficio e le sue proprietà, dall'IVA per gli « acquisti di importo rilevante » di beni o servizi (il cui valore supera il limite fissato dalla normativa italiana per le organizzazioni internazionali in Italia), da dazi doganali e altre imposte, divieti o restrizioni alle merci di qualsiasi natura, importate o esportate. Le esenzioni non si applicano ai dazi e alle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi di pubblica utilità forniti all'Ufficio. I beni importati in esenzione da dazi, imposte, divieti e restrizioni non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo delle autorità italiane competenti e il pagamento dei relativi imposte, diritti e contributi. L'Ufficio potrà, inoltre, ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti, nonché conti in qualsiasi valuta, nella misura in cui ciò è necessario per le sue esigenze istituzionali.

*L'articolo 9* prevede esenzioni dall'IVA, da dazi doganali e da ogni altro diritto per un massimo di tre veicoli acquistati o importati dall'Ufficio per suo uso ufficiale. Tali veicoli, esenti anche dalle tasse automobilistiche, devono essere registrati con serie speciali.

*L'articolo 10* prevede che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rilasci ai membri del personale con una assegnazione minima di un anno, ai loro familiari e domestici al seguito, una carta d'identità che specifichi lo *status* del titolare. Il criterio dell'assegnazione di un anno risponde all'esigenza di conciliare il godimento del diritto di possedere tale documento di riconoscimento con l'alta turnazione che potrebbero avere alcuni membri del personale. L'articolo dà inoltre attuazione agli articoli 11, 12, comma secondo, e 13 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea. Al personale statutario dell'Ufficio (funzionari, agenti temporanei e a contratto) sono concesse: esenzione dalle imposte dirette su stipendi, salari ed emolumenti ad essi pagati dall'Ufficio (estesa anche gli esperti nazionali distaccati che non sono cittadini italiani o residenti stabilmente in Italia); immunità da procedimenti giurisdizionali (estesa anche agli END); l'esenzione, assieme ai familiari e al personale domestico al seguito, da forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri; le agevolazioni, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia; il diritto ad importare, senza dazi, divieti e restrizioni, entro un anno dall'assunzione in servizio presso l'Ufficio e con un massimo di due spedizioni, gli effetti personali e il mobilio, compreso un veicolo a motore; l'esenzione, per un periodo di due anni dalla comunicazione del loro arrivo presso l'Ufficio, dall'IVA per l'acquisto di mobilio e altri beni per la casa, necessari alla loro installazione; la possibilità, nel caso in cui non lo abbiano importato, di acquistare un veicolo a motore senza dazi e imposte che sarà registrato in una categoria particolare e che sarà esente da tasse automobilistiche; il diritto di esportare, nell'anno seguente alla cessazione del proprio impiego presso l'Ufficio, senza divieti o restrizioni, il mobilio, gli effetti personali e i veicoli a motore in possesso ed uso. In aggiunta alle citate immunità e privilegi, è previsto che al Capo dell'Ufficio siano anche concessi i privilegi, le immunità e le facoltà concesse ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico straniero in Italia; tale previsione, al pari di quella relativa all'esenzione dalle imposte sugli emolumenti versati dall'Ufficio, non si applica ai funzionari di cittadinanza italiana o stabilmente residenti in Italia.

*L'articolo 11* prevede che, su richiesta dell'Ufficio, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa autorizzare i familiari del personale statutario a svolgere attività di lavoro

autonomo o dipendente in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, sicurezza sociale e diritto del lavoro. A tali attività non si applicano privilegi e immunità.

L'*articolo 12* regola il regime previdenziale e sanitario cui è soggetto il personale dell'Ufficio: per i funzionari, gli agenti temporanei e a contratto si applica il regime di sicurezza sociale dell'Unione europea. Gli agenti a contratto con un contratto di durata inferiore a un anno possono optare per il regime dello Stato di ultima iscrizione. Se tale Stato non appartiene all'Unione europea e non ha concluso con l'Italia un accordo di sicurezza sociale, l'agente deve scegliere tra il regime dell'Unione europea e quello dell'Italia. Per il personale non iscritto al regime italiano, l'Ufficio è esente dal versamento contributi obbligatori dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte. Il personale di cittadinanza italiana iscritto al regime dell'Unione europea o di altro Stato membro sarà tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dall'Ufficio o a suo nome.

L'*articolo 13* prevede, come per altri accordi, che le autorità italiane facilitino l'ingresso ed eventualmente il soggiorno nel territorio nazionale dei membri del personale dell'Ufficio e dei loro familiari. Se necessari, i visti saranno concessi in tempi rapidi, previa presentazione, da parte dei richiedenti, di un documento ufficiale dell'Ufficio che ne certifichi lo *status* e se sussistono le condizioni per il rilascio.

L'*articolo 14* stabilisce che i privilegi e le immunità previste dall'Accordo servono unicamente ad assicurare il funzionamento senza ostacoli dell'Ufficio e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono; che tali persone hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in Italia; che l'Ufficio coopera con le autorità italiane per prevenire abusi e ha l'obbligo di revocare le immunità ogniqualvolta esso reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

L'*articolo 15* regola la risoluzione delle controversie sull'applicazione e interpretazione dell'Accordo, demandata a negoziati tra le Parti e, se non vi è intesa, alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'*articolo 16* disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo e la sua durata.

Relazione tecnica

L'Accordo di cui si propone la ratifica serve a consentire il buon funzionamento dell'ufficio operativo che l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO) ha deciso di aprire a Roma nel contesto del Piano operativo per l'Italia firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore Esecutivo dell'EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della Pubblica Sicurezza e per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. L'Accordo dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea (che si applica all'EASO ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento e del Consiglio, che ha istituito l'Ufficio di sostegno all'asilo) e riconosce all'ufficio operativo di Roma le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia.

All'Accordo è allegata anche una Dichiarazione Interpretativa, negoziata dopo la firma dell'Accordo, su proposta della controparte, al fine di venire incontro ad alcune richieste di chiarimento da parte di quest'ultima.

L'**articolo 1** contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo e come tale non comporta oneri per lo Stato italiano, gravando gli stessi integralmente sul bilancio dell'EASO. I locali che ospitano l'ufficio operativo (lettera a), situati nel palazzo al numero civico 149 di via IV novembre, sono di proprietà privata e il relativo canone di affitto è interamente a carico dell'EASO, così come le spese di manutenzione. In ogni caso nessun nuovo o maggior contributo sarà dovuto dallo Stato italiano.

Non comporta oneri anche l'**articolo 2**, disposizione ordinamentale che disciplina la personalità giuridica e la capacità di agire dell'EASO.

Dalle disposizioni dell'**articolo 3**, paragrafi da 1 a 4, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il paragrafo 1 precisa, infatti, che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali sono a carico dell'EASO. I paragrafi da 2 a 4, inoltre, pongono in capo all'Italia solamente l'obbligo di facilitare l'erogazione di servizi quali l'acqua, l'elettricità, il gas o la connessione internet (paragrafi 1 e 2) o l'installazione di sistemi di telecomunicazione (paragrafo 3), mentre i costi di installazione ed il pagamento delle relative utenze spettano esclusivamente all'ufficio operativo.

Non derivano oneri inoltre dall'impegno ad assicurare la protezione dei locali (paragrafo 5), in quanto esso è assolto tramite le forze di ordine pubblico e il palazzo ha un unico accesso già presidiato mediante un servizio di sorveglianza di cui beneficiano la Rappresentanza della Commissione europea in Italia e l'Ufficio d'informazione in Italia del Parlamento europeo, ubicate nello stesso immobile.

Gli articoli **4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11** danno specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea. Gli articoli 4, 6, 7 e 11 riguardano privilegi di natura non fiscale. Dagli articoli 8, 9 e 10, che prevedono anche agevolazioni di natura fiscale, non discendono effetti negativi per la



finanza pubblica, in quanto configurano rinuncia a maggior gettito essendo riferiti ad un nuovo accordo di Sede.

Con riferimento all'immunità concessa dall'articolo 10, lettera b), si precisa che gli esperti nazionali distaccati continuano a percepire il trattamento economico riconosciutogli dall'amministrazione nazionale di provenienza e le indennità aggiuntive che ricevono sono interamente a carico dell'EASO, senza che vi siano pertanto oneri aggiuntivi per lo Stato italiano.

L'**articolo 5** non comporta oneri, prevedendo l'esonero dell'Italia dalla responsabilità internazionale derivante dalle attività dell'ufficio operativo dell'EASO sul territorio italiano, e i casi in cui l'EASO è tenuta a risarcire l'Italia per danni causati dal comportamento doloso o negligente del personale dell'ufficio operativo e delle persone che svolgono attività sotto la sua direzione.

Non discendono oneri dall'**articolo 12**, che ha per obiettivo di assicurare un'adeguata sicurezza sociale al personale dell'EASO, richiedendo che esso sia iscritto al regime dell'UE o a un regime obbligatorio di uno Stato membro. L'articolo non impone pertanto a chi è iscritto al regime italiano di aderire ad un altro sistema e, quindi, non determina una diminuzione dei contributi versati agli enti previdenziali italiani. Dall'articolo può invece derivare un aumento dei contributi ai predetti enti, in quanto si richiede al personale che è iscritto al regime di sicurezza sociale di uno Stato non appartenente all'Unione europea e che non ha concluso un accordo di sicurezza sociale con l'Italia di scegliere tra il regime dell'UE e quello italiano. Per tali ragioni, l'articolo non comporta oneri a carico della finanza pubblica, ma può comportare effetti finanziari positivi se da esso deriverà un aumento degli iscritti al regime italiano di sicurezza sociale.

Non derivano infine oneri dagli **articoli 13, 14, 15 e 16**. Il primo prevede solo un impegno generico dell'Italia a facilitare l'ingresso, l'uscita e la permanenza nel territorio dello Stato dei membri del personale dell'EASO; il secondo richiama le finalità dei privilegi e delle immunità concesse e disciplina la collaborazione che l'Agenzia fornisce alle Autorità italiane per prevenire l'occorrenza di abusi. Agli oneri relativi al ricorso, meramente eventuale, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per le dispute di cui all'articolo 15, si farà fronte, nell'eventualità, con provvedimento legislativo *ad hoc*. L'articolo 16 si limita a disciplinare l'entrata in vigore dell'Accordo.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

27/09/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Analisi tecnico-normativa

## PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo risponde all'esigenza di assicurare il buon funzionamento dell'ufficio operativo di Roma dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO). L'Accordo di sede di cui si propone la ratifica attua, infatti, il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (che si applica all'EASO, in virtù dell'articolo 39 del relativo regolamento istitutivo n. 439/2010) e riconosce all'ufficio operativo di Roma le agevolazioni normalmente concesse alle agenzie dell'UE e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia. L'intervento è coerente con l'azione del Governo di rafforzamento della collaborazione con l'EASO, nel quadro del Piano operativo per l'Italia, firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore Esecutivo dell'EASO e dai Capi pro-tempore dei Dipartimenti della Pubblica Sicurezza e per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

### *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'Accordo che si ratifica attua il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, che fa parte dell'ordinamento nazionale sin dalle fasi iniziali del processo di integrazione europea. Il Protocollo era inizialmente allegato al Trattato del 8 aprile 1965 di fusione, in un Consiglio e una Commissione uniche, delle istituzioni delle Comunità europee, ratificato dall'Italia con la legge 3 maggio 1966, n. 437. Le disposizioni del Protocollo sono state quindi oggetto di interventi di adattamento ai cambiamenti introdotti nell'assetto delle istituzioni e dei trattati europei dai Trattati di Maastricht del 7 febbraio 1992 (ratificato dall'Italia con legge 3 novembre 1992, n. 454), di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209), di Nizza del 26 febbraio 2001 (ratificato con legge 11 maggio 2002, n. 102) e di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con legge 2 agosto 2008, n. 130). In particolare, con il Trattato di Amsterdam, che ha abrogato il sopracitato Trattato di fusione del 1965, il Protocollo è divenuto un allegato del Trattato istitutivo della Comunità europea, ridenominato, dopo il Trattato di Lisbona, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

### *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

### *4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

### *5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

### *6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili di incompatibilità.

### *7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non è oggetto di delegificazione o semplificazione.

*8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all'esame del Parlamento.

*9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

*10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la materia.

*12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

La ratifica dell'Accordo non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

*13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

*14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte europea dei Diritti dell'uomo.

*15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

L'EASO ha sinora concluso un accordo di sede con Malta, che ospita il quartier generale dell'organismo. Coerentemente all'articolo 39 del regolamento n. 439/2010 istitutivo dell'EASO ("All'Ufficio di sostegno si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea"), l'accordo con Malta, come quello di cui si propone la ratifica, dà attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell'UE. Analoga prescrizione si applica, peraltro, a tutti gli accordi che l'EASO concludesse in futuro con altri Stati membri.

## **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

*1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

*2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

*3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

*4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sussistenti.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.*

Per l'elaborazione del provvedimento sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione, ritenuti congrui, sufficienti e aggiornati. Non è stato pertanto necessario ricorrere ad altre basi informative.


Dichiarazione di esclusione dall'Air

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 22.07.2021


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



23 LUG. 2021

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi

per delega del Capo del Dipartimento  
il Dirigente Generale  
(Dott. Edoardo Cervone)



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)



1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UFFICIO EUROPEO PER IL SOSTEGNO ALL'ASILO RELATIVO ALLO STABILIMENTO DI UN UFFICIO OPERATIVO IN ROMA**

LA REPUBBLICA ITALIANA (successivamente denominata "Italia") da una parte, e L'UFFICIO EUROPEO PER IL SOSTEGNO ALL'ASILO (successivamente denominato "l'EASO") dall'altra parte, denominati inoltre, collettivamente, "le Parti contraenti",

VISTO il Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 che istituisce l'EASO (successivamente denominato "Regolamento EASO");

VISTO l'art. 38 del Regolamento EASO, il quale stabilisce che al personale dell'EASO si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al Regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/1968;

VISTO inoltre l'art. 39 del Regolamento EASO, il quale stabilisce che ad esso si applica il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione Europea (successivamente denominato "Protocollo");

CONSIDERANDO che dall'aprile 2016 EASO ha stabilito un suo ufficio nella città di Roma per gestire le proprie operazioni in Italia, nel quadro del Piano operativo per l'Italia firmato il 21 dicembre 2016 dal Direttore Esecutivo di EASO ed i Capi Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno;

RILEVATO che EASO ha distaccato in Italia delle proprie unità di personale per garantire la gestione delle sue operazioni;

RILEVATO che il Consiglio di Amministrazione dell'EASO, in occasione della sua 22a sessione, ha adottato la Decisione n. 31 relativa all'istituzione di Uffici operativi di EASO e che, con la stessa Decisione, ha conferito al Direttore Esecutivo il mandato di avviare contatti per un possibile accordo di sede con il Governo italiano;

INTENZIONATI a prendere tutte le misure necessarie a garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento dell'Ufficio operativo di EASO in Italia;  
hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1  
DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Accordo:

- a) "L'Ufficio" significa l'ufficio operativo di EASO a Roma;
- b) "Locali" significa i locali che ospitano l'Ufficio;

*GB*  
*ME*

- c) "Personale statutario" significa il personale soggetto allo Statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione Europea:
  - i. funzionari;
  - ii. agenti temporanei;
  - iii. agenti a contratto;
- d) "Personale esterno" significa esperti nazionali distaccati (END) ed esperti a contratto;
- e) "Personale" significa il Personale statutario ed il Personale esterno dell'Ufficio;
- f) "Personale locale" significa i soggetti assunti con contratto locale per compiti di sostegno amministrativo all'Ufficio;
- g) "Beni dell'Ufficio" significa tutti i beni, inclusi i fondi, le entrate ed altri beni, siano essi di proprietà, in locazione, possesso o gestione da parte dell'Ufficio in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie o altro, finalizzati allo sviluppo delle sue attività ufficiali;
- h) "Familiari" significa il coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico del membro del Personale dell'Ufficio;
- i) "Organizzazioni internazionali in Italia" significa le organizzazioni internazionali aventi la sede in Italia;
- j) "Le Autorità italiane competenti" significa le Autorità nazionali o locali dell'Italia, in accordo con le leggi, i regolamenti, le disposizioni e le consuetudini italiane.

## ARTICOLO 2 PERSONALITA' GIURIDICA

1. L'Italia riconosce all'EASO personalità giuridica come prevista all'articolo 40 del Regolamento EASO e la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione italiana e, in particolare, la sua capacità di acquisire e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio.
2. Per le finalità del presente Accordo, l'Ufficio è rappresentato dal Direttore Esecutivo di EASO.

## ARTICOLO 3 SOSTEGNO GENERALE

1. I costi derivanti dalla disponibilità e dall'uso dei Locali sono a carico di EASO.
2. L'Italia si adopera per fare in modo che siano forniti all'Ufficio tutti i servizi di pubblica utilità necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali, compresi a titolo non esaustivo l'elettricità, l'acqua, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio, a condizioni altrettanto favorevoli a quelle concesse alle amministrazioni dello Stato italiano.
3. L'Italia adotta tutte le misure idonee a garantire all'Ufficio l'accesso più ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle garantite alle amministrazioni italiane ed alle rappresentanze diplomatiche straniere.



4. L'Ufficio ha il diritto di installare ed operare nei propri Locali sistemi di telecomunicazione. L'Italia facilita l'Ufficio nell'installazione e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e la concessione in tempo utile delle autorizzazioni a tal fine necessarie.
5. L'Italia si adopera affinché le Autorità nazionali competenti garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti i Locali, in particolare per prevenire ingerenze o accessi non autorizzati o altre forme di disturbo.

#### ARTICOLO 4 COMUNICAZIONI

1. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata all'Ufficio o a qualsiasi membro del suo Personale e nessuna comunicazione ufficiale inviata dall'Ufficio, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, può essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza.
2. L'Ufficio gode per le sue comunicazioni ufficiali di un trattamento non meno favorevole di quello che è accordato dall'Italia alle Organizzazioni internazionali in Italia.

#### ARTICOLO 5 RESPONSABILITA'

1. La responsabilità internazionale derivante dalle attività dell'Ufficio nel territorio italiano, incluse quelle risultanti da atti o omissioni da parte di rappresentanti, del Personale dell'Ufficio o di qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio nell'esercizio delle proprie funzioni, è interamente in capo all'EASO stesso e non sarà in carico all'Italia.
2. L'EASO dovrà indennizzare l'Italia contro:
  - a) qualsiasi perdita o danni ai beni di proprietà, possesso o custodia dell'Italia, e
  - b) qualsiasi perdita subita dall'Italia per aver dovuto compensare un terzo per perdita o danni alla proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali, derivanti da dolo o colpa nello svolgimento delle sue funzioni, o in relazione a esse, di un rappresentante, di un membro del Personale dell'Ufficio o di qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio.

#### ARTICOLO 6 INVIOLABILITÀ DELL'UFFICIO

1. I locali, gli archivi e le centrali dati dell'Ufficio sono inviolabili a norma degli Articoli 1 e 2 del Protocollo. Essi sono esenti da perquisizioni, sequestro, confisca o appropriazione.
2. Nessun ufficiale o funzionario italiano, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità all'interno dell'Italia può avere accesso ai Locali per compierevi alcun tipo di compito senza la richiesta o l'autorizzazione del Capo dell'Ufficio.
3. Il consenso del Capo dell'Ufficio ai fini del predetto accesso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o altra situazione di emergenza che richieda immediate misure di protezione.

*SAC JBG*

4. I locali dell'Ufficio non devono essere utilizzati in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni istituzionali dell'EASO.
5. L'inviolabilità conferita dall'articolo 2 del Protocollo si estende a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purché appartenenti a o detenute dall'Ufficio nonché a tutte le informazioni contenute al loro interno.

#### ARTICOLO 7 IMMUNITÀ DELL'UFFICIO

1. Senza pregiudizio per l'articolo 45 del Regolamento EASO, l'Ufficio e i Beni dell'Ufficio, ovunque situati, sono immuni – nello svolgimento delle attività ufficiali – da qualsiasi forma di procedimento legale e non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo.
2. L'Ufficio non gode dell'immunità dalla giurisdizione e dall'esecuzione nei seguenti casi specifici:
  - a) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o è utilizzato per conto dell'Ufficio ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;
  - b) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale;
  - c) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'Ufficio.
3. Le immunità di cui al paragrafo 1 si estendono ai mezzi di trasporto che l'Ufficio utilizza nelle sue attività ufficiali, compresi quelli che il medesimo noleggia o prende in prestito a tal fine.
4. L'Ufficio adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue attività ufficiali possano essere identificati.
5. L'Ufficio stipula un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, per garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati dai veicoli di sua proprietà o utilizzati per suo conto.

#### ARTICOLO 8 AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

1. L'Ufficio e i Beni dell'Ufficio, ovunque situati, sono esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni, nei limiti dell'esercizio delle proprie attività ufficiali.
2. L'Ufficio è esente dall'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo necessari alle sue attività ufficiali. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "acquisti di importo rilevante" indica l'acquisto di beni e servizi di valore superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.



3. Le esenzioni di cui al presente articolo non si applicano a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici resi dalle competenti autorità italiane all'Ufficio.
4. L'Ufficio è esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali.
5. I beni acquistati o importati in esenzione non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle autorità italiane competenti, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Se dette imposte, diritti e contributi sono fissati in funzione del valore dei beni, essi sono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.
6. L'Ufficio può ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

#### ARTICOLO 9 VEICOLI

L'Ufficio sarà esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali e da ogni altro diritto relativamente all'acquisto e all'importazione di un numero di autoveicoli non superiore a tre, comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Per questi autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Ufficio beneficerà inoltre dell'esenzione dalle tasse automobilistiche. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per detti veicoli potranno essere acquistati o importati in regime di esenzione fiscale nei limiti dei contingenti stabiliti per le Organizzazioni internazionali con sede in Italia.

#### ARTICOLO 10 PERSONALE

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia rilascia ai membri del Personale dell'Ufficio con una assegnazione minima di un anno, ai loro Familiari e alle persone al seguito al loro servizio domestico una carta d'identità che specifichi lo status del titolare. Tale carta è emessa solo a scopo identificativo.
2. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 11 a 15 del Protocollo, si conviene specificamente che il Personale statuario dell'Ufficio:
  - a) gode dell'immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali, comprese le parole e gli scritti e continua a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle proprie funzioni. Tale previsione si applica anche agli esperti nazionali distaccati;
  - b) è esente da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Ufficio. Tale previsione si applica anche agli esperti nazionali distaccati che non abbiano la cittadinanza italiana o che non siano stabilmente residenti in Italia;

*Stc 9/09*

- c) è esente, assieme ai suoi Familiari e alle persone al seguito al suo servizio domestico, da tutte le forme di restrizione all'immigrazione e di registrazione degli stranieri;
  - d) gode, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute al personale di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia;
  - e) può importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni dal Paese di ultima residenza o da quello di cui è cittadino, a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla data della loro assunzione in servizio presso l'Ufficio e per un massimo di due spedizioni la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale Paese, che sarà registrato in una categoria particolare;
  - f) beneficerà, per un periodo di due anni ad iniziare dalla comunicazione del suo arrivo, e salvo che non sia cittadino italiano o stabilmente residente in Italia, dell'esenzione dall'IVA su acquisti e/o importazioni di mobilia ed altri effetti personali, necessari per il proprio insediamento, per un valore superiore al limite stabilito dalla legislazione italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia;
  - g) può, se non ha importato un veicolo in conformità alla lettera e), acquistare, al momento della presa di servizio, un veicolo senza dazi ed imposte. Detto veicolo è esente da tasse automobilistiche;
  - h) può esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle proprie funzioni presso l'EASO, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in proprio uso e possesso.
3. Oltre ai privilegi e alle immunità definite ai paragrafi precedenti, al Capo dell'Ufficio, assieme ai suoi Familiari, sono riconosciuti i privilegi e le immunità, le agevolazioni e le facilitazioni accordate dall'Italia ai membri di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia, nei limiti di cui al presente Accordo e salvo che non sia di cittadinanza italiana o stabilmente residente in Italia.

#### ARTICOLO 11 LAVORO DEI FAMILIARI DEL PERSONALE DELL'EASO

Su richiesta dell'Ufficio, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia può autorizzare i Familiari del Personale statutario a svolgere in Italia un'attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. I predetti Familiari e i loro datori di lavoro saranno soggetti alla normativa italiana applicabile in materia fiscale, di previdenza sociale e di diritto del lavoro. Se un familiare desidera intraprendere una nuova attività di lavoro o riavviare un'attività lavorativa precedentemente conclusa, l'Ufficio presenta una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente articolo. I privilegi e le immunità di cui al presente accordo non si applicano alle attività lavorative autorizzate in base al presente articolo.

#### ARTICOLO 12 SICUREZZA SOCIALE

1. Per garantire agli interessati un'adeguata sicurezza sociale,

GBG  
SAC

- a) i funzionari e gli agenti temporanei sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione Europea;
  - b) gli agenti a contratto sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione europea, ad eccezione degli agenti con un contratto di durata inferiore ad un anno, i quali possono optare per il regime dell'Unione europea o per il regime dell'ultimo Stato di iscrizione; se tale Stato non appartiene all'Unione europea e non ha concluso con l'Italia un accordo in materia di sicurezza sociale, l'agente a contratto può optare per il regime dell'Unione europea o per il regime italiano;
  - c) il personale locale è iscritto al regime di sicurezza sociale italiano.
2. Per i funzionari, gli agenti temporanei e a contratto non iscritti al regime italiano di sicurezza sociale ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e b), l'Ufficio sarà esente dai contributi obbligatori di sicurezza sociale e assicurazione malattia dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale sulle retribuzioni corrisposte da esso, o a suo nome, al predetto personale.
  3. Il personale di cui al paragrafo 2 che è di cittadinanza italiana è tenuto a versare i contributi d'assicurazione malattia relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dall'Ufficio o a suo nome.
  4. Per gli agenti a contratto e il personale locale iscritti al regime italiano di sicurezza sociale ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), l'Ufficio versa i contributi del datore di lavoro previsti dalla normativa in vigore.

#### ARTICOLO 13 ACCESSO, SOGGIORNO E USCITA

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 10 del presente Accordo, le competenti autorità italiane adottano le misure necessarie per facilitare l'entrata, l'uscita e il soggiorno sul territorio nazionale del Personale dell'Ufficio e dei loro Familiari.
2. Se necessari, visti ed autorizzazioni sono concessi in tempi rapidi, qualora ne ricorrano le condizioni e previa presentazione, da parte degli interessati, di un documento ufficiale dell'Ufficio che certifichi il loro status.

#### ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. I privilegi e le immunità concessi dal presente Accordo sono volti esclusivamente ad assicurare il funzionamento senza ostacoli dell'Ufficio e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono.
2. L'Ufficio comunicherà al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia ogni anno, nonché in occasione delle eventuali variazioni intervenute, la lista dei membri del Personale e dei loro Familiari e del suo Personale locale.
3. Senza pregiudizio per i loro privilegi e le immunità, tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità previsti dal presente Accordo hanno l'obbligo di rispettare le leggi ed i regolamenti in vigore nel territorio dell'Italia e non interferiscono negli affari interni dello Stato.



4. L'Ufficio si impegna a collaborare in ogni momento con le competenti autorità italiane per facilitare l'applicazione delle leggi italiane e prevenire l'occorrenza di qualsiasi abuso dei sopracitati privilegi e immunità.
5. L'Ufficio ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa ad un membro del Personale ogniqualvolta esso reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

ARTICOLO 15  
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative all'applicazione del presente Accordo sono oggetto di un tentativo di soluzione negoziale tra le parti interessate. Le controversie non risolte con questa procedura sono di competenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

ARTICOLO 16  
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicano l'avvenuto espletamento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti interni.
2. Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciare questo Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi, per il tramite di una notifica scritta all'altra Parte contraente.

Fatto a Roma il 22 novembre 2017, in due originali nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. In caso di disputa sull'interpretazione di questo Accordo, prevale il testo in lingua italiana.

Per la Repubblica italiana



Per l'Ufficio europeo di sostegno all'asilo



## **Dichiarazione interpretativa congiunta riguardante l'accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Ufficio Europeo di sostegno per l'asilo relativamente all'istituzione di un Ufficio operativo in Roma**

### **1. Preambolo**

- a) Il 22 novembre 2017, il Governo della Repubblica Italiana e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ("EASO") hanno firmato l'accordo di sede sullo stabilimento di un Ufficio operativo in Roma (in appresso "accordo di sede").
- b) Al fine di assicurare un'interpretazione chiara e condivisa dell'accordo di sede, la Repubblica Italiana e l'EASO emanano la seguente dichiarazione interpretativa congiunta (in appresso "dichiarazione interpretativa").
- c) Si riconosce che l'accordo di sede deve essere interpretato e applicato nel rispetto del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.

### **2. Principio generale applicabile nell'interpretazione dell'accordo di sede**

La dichiarazione interpretativa congiunta dovrà essere letta congiuntamente all'accordo di sede, e ne formerà parte integrante. Essa entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore dell'accordo di sede.

### **3. Capo dell'Ufficio**

Il capo dell'Ufficio operativo in Roma può svolgere le funzioni di "referente dell'Unione", ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 439/2010.

### **4. Personalità giuridica**

È inteso che l'Ufficio operativo non ha una personalità giuridica separata, ma che esso forma parte integrante dell'EASO e della sua struttura organizzativa.

### **5. Responsabilità.**

- a) La responsabilità risultante dalle attività dei membri di una squadra di sostegno per l'asilo nel territorio italiano, ivi inclusi gli "esperti nazionali ed esperti degli Stati associati", è disciplinata dagli articoli 21 e 22 del regolamento (UE) n. 439/2010.
- b) Per il personale dell'Ufficio, o per qualsiasi altra persona sotto la direzione dell'Ufficio diversa dai membri delle squadre di sostegno per l'asilo, resta fermo il regime di responsabilità previsto dall'articolo 5 dell'accordo di sede e dall'articolo 45 del regolamento (UE) n. 439/2010.

Fatta in duplice originale in lingua Italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di disputa sull'interpretazione, prevale il testo in lingua Italiana.

Per la Repubblica Italiana




Vincenzo Celeste

Direttore Generale per l'Unione Europea

Roma, 1/7/2021

Per l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo



Nina Gregori

Direttore Esecutivo

La Valletta, 13/7/2021

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2408  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

**Titolo breve:** *Ratifica Accordo Italia-EASO ufficio operativo in Roma*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 121 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)**

# 1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 121 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**  
**MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021**  
**121ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETROCELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

**SINDACATO ISPETTIVO**  
**Interrogazione**

Il presidente **PETROCELLI** informa che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-02865 presentata dai senatori Lucidi e Sonia Fregolent sulla ripresa dei viaggi negli Stati Uniti.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione Affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere Benedetto Della Vedova, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione della rappresentante del Governo, può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA rende noto che il 25 gennaio 2021, all'indomani dell'insediamento dell'Amministrazione Biden, la *Proclamation* presidenziale numero 10143 ha confermato le restrizioni agli arrivi negli Stati Uniti per i viaggiatori che, nei 14 giorni precedenti, fossero stati in un Paese dell'Area Schengen, inclusa quindi anche l'Italia, nel Regno Unito, in Irlanda, in Brasile o in Sud Africa.

Tra le eccezioni al divieto di ingresso, riguardanti anzitutto cittadini statunitensi, residenti permanenti e loro familiari e titolari di visto diplomatico, ne sono state previste alcune a beneficio di titolari o richiedenti di determinate tipologie di visto, in casi ritenuti dalle autorità americane di "interesse nazionale". Si tratta della cosiddetta *national interest exception*, ad oggi in vigore, destinata tuttavia a cambiare a breve.

La Casa Bianca ha, infatti, annunciato che a partire dal prossimo 8 novembre, per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale, cadranno le restrizioni agli arrivi negli Stati Uniti dai Paesi dell'area



Schengen.

L'annuncio della nuova regolamentazione è giunto al culmine di una intensa azione di sensibilizzazione sulle Autorità americane, svolta a livello bilaterale e nel quadro del coordinamento in ambito Unione europea.

Il gruppo dedicato, istituito a seguito del *Summit* UE-USA del 15 giugno sotto il nome di *EU-US Working Group on the Resumption of Travel*, è il canale di dialogo utilizzato per fare presente le necessità dei molti italiani che devono recarsi negli Stati Uniti, chiedendo un trattamento in linea con il principio di reciprocità. Da giugno, infatti, i cittadini americani vaccinati, guariti o con tampone negativo, possono fare ingresso in Europa anche per turismo.

La *Proclamation* emanata il 25 ottobre dal Presidente Biden disciplina nel dettaglio le modalità di ingresso nel Paese per i viaggiatori provenienti da Paesi terzi a partire dall'8 novembre.

L'ingresso negli Stati Uniti verrà consentito ai viaggiatori che abbiano completato la vaccinazione. Per *fully vaccinated* si intendono i vaccinati sia con i sieri approvati dalla *Food and Drug Administration*, vale a dire quelli prodotti da Moderna, Pfizer e Johnson and Johnson, sia con i vaccini inseriti nella lista di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ad esempio AstraZeneca. Il ciclo vaccinale è considerato concluso anche in caso di vaccinazione mista con vaccini riconosciuti dalla *Food and Drug Administration* o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La disciplina precisa che, prima dell'arrivo negli Stati Uniti, devono essere passati almeno 14 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale.

I viaggiatori vaccinati che rientrano in queste categorie avranno l'obbligo di esibire all'imbarco dell'aereo l'esito negativo di un test COVID molecolare o antigenico effettuato entro tre giorni dalla partenza e di effettuare un ulteriore test tra il terzo e il quinto giorno dall'arrivo negli Stati Uniti. Il requisito del test negativo entro tre giorni dal viaggio varrà anche per i cittadini americani completamente vaccinati.

La citata *Proclamation* prevede solo poche eccezioni: minori di 18 anni, viaggiatori che stanno partecipando a test clinici sul COVID, chi per ragioni o controindicazioni mediche non possa essere sottoposto a vaccinazione, viaggiatori per motivi di emergenza o umanitari comprovati da una lettera del governo degli Stati Uniti e titolari di visti non turistici da Paesi con tassi di vaccinazione inferiori al 10 per cento.

I viaggiatori che rientrano in queste eccezioni saranno comunque tenuti a presentare un test COVID negativo effettuato un giorno prima della partenza e a farne un secondo tra il terzo e quinto giorno dall'ingresso negli Stati Uniti. I beneficiari delle eccezioni che intendano rimanere nel Paese per più di 60 giorni saranno tenuti ad effettuare la vaccinazione negli Stati Uniti, salvo chi non può essere vaccinato per controindicazioni mediche.

Altre eccezioni sono previste per categorie residuali quali diplomatici e funzionari di Governo o di Organizzazioni Internazionali, personale militare o civile che si reca negli Stati Uniti nell'ambito di accordi NATO, titolari di visti per transito e membri di equipaggio di navi e aerei.

Con le nuove disposizioni, a partire dall'8 novembre, viene, quindi, meno la procedura della *national interest exception*. Al di là della necessità di essere vaccinati e di sottoporsi a test COVID, gli Stati Uniti tornano, conseguentemente, alle procedure previste prima della pandemia, con la possibilità di viaggiare sia con il cosiddetto "ESTA" sia con un visto in corso di validità.

Quanto a uno dei casi sollevati dall'Interrogante, in sede di coordinamento dell'Unione europea è stato richiesto alle Autorità statunitensi un chiarimento sulle regole di ingresso che varranno per chi, guarito dal COVID, abbia ricevuto una sola dose di vaccino.

Conclude assicurando che la Farnesina continuerà a seguire la questione nell'interesse dei molti italiani che vogliono recarsi negli Stati Uniti, considerati i forti legami a tutti i livelli tra i nostri due Paesi.

Il senatore [LUCIDI](#) (L-SP-PSd'Az) in sede di replica, si dichiara soddisfatto per le argomentazioni, esaurienti ed esposte in tempi rapidi, addotte dal Sottosegretario.

In particolare, ritiene che debba essere accolto il suggerimento del Governo di monitorare la situazione pandemica *in progress* negli Stati Uniti e, più in generale, nei Paesi con cui l'Italia

intrattiene un maggior flusso di relazioni.

Il presidente [PETROCELLI](#) dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2408) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021**

(Esame e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), in sostituzione del relatore, senatore Alfieri, impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel novembre 2017 - ed integrato con una Dichiarazione interpretativa congiunta fatta nel luglio 2021 - tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma.

Ricorda che l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (*European Asylum Support Office - EASO*) è un'agenzia dell'Unione europea avente sede a La Valletta, a Malta, istituita dal regolamento (UE) n. 439/2010 ed operante come centro specializzato in materia di asilo, con lo scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri in materia di asilo, di sostenere quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS). Fra i compiti che l'Ufficio svolge, vengono annoverati quelli di incoraggiare lo scambio e la condivisione di buone pratiche fra gli Stati membri, di organizzare attività relative alla raccolta, l'analisi e la disponibilità di informazioni sui Paesi d'origine delle persone richiedenti protezione internazionale, di contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, nonché di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea.

Composto di 16 articoli, l'Accordo oggetto del presente disegno di legge di ratifica, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (art. 1), riconosce la personalità giuridica dell'EASO (art. 2), precisando che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione (art. 3), anche con riferimento alle comunicazioni (art. 4). Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale (art. 5) e all'inviolabilità e all'immunità dell'Ufficio (artt. 6 e 7).

Ulteriori articoli disciplinano le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza assicurate dall'Italia all'Ufficio (artt. 8 e 9), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (art. 10), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale dell'EASO (art. 11), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale (art. 12), e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14).

La Dichiarazione interpretativa congiunta del luglio 2021, parte integrante dell'Accordo di sede oggetto della presente ratifica, è finalizzata a circostanziare alcuni aspetti di compatibilità dell'intesa bilaterale con le disposizioni del regolamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell'EASO, ed in particolare relativi alla figura del Capo dell'Ufficio operativo in Roma, all'assenza di personalità giuridica separata dell'Ufficio medesimo rispetto all'Agenzia nel suo insieme ed alle responsabilità per il personale della struttura romana.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in

particolare, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dall'attuazione dell'accordo di sede in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ad eventuali oneri aggiuntivi derivanti di cui all'articolo 15 dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

Conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI*

Il presidente [PETROCELLI](#) comunica che il sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, ha depositato il testo del suo intervento, svolto nella procedura informativa del 19 ottobre scorso, che sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2408  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

**Titolo breve:** *Ratifica Accordo Italia-EASO ufficio operativo in Roma*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 580 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 336 \(pom.\)](#)

12 luglio 2022

14<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 271 \(pom.\)](#)

16 novembre 2021

[N. 282 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2022

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 580 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022**  
**580ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1377-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito ha recepito la riformulazione dell'articolo 3, comma 1, richiesta da questa Commissione nel parere reso lo scorso 22 giugno, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

**(2408) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1º luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è corredato di una relazione tecnica verificata positivamente. Per quanto di competenza, osserva che non vi sono quindi osservazioni da formulare.



La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

***(2195) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente, sulla base dei dati e delle informazioni emerse dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta modello 770 e modello CUD per gli anni d'imposta 2018 e 2019.

La relazione tecnica stima minori entrate per complessivi 1.490.000 euro, dei quali 850.000 euro in relazione alla tassazione dei dividendi (articolo 11 della Convenzione), 375.000 euro dai redditi da professioni indipendenti (articolo 15), 250.000 euro dalla tassazione degli utili di capitale (articolo 14) e 15.000 euro in relazione ai canoni (articolo 13).

L'onere per le minori entrate quantificato dalla relazione tecnica trova copertura mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del fondo speciale di parte corrente, che risulta presentare la necessaria capienza.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, deve valutarsi l'aggiornamento della decorrenza dell'onere all'anno 2023 e occorre riformulare la clausola di copertura con riferimento al bilancio triennale 2022-2024.

Per quanto riguarda i compensi, i rimborsi spese e le altre retribuzioni analoghe ricevute da un residente di uno Stato contraente in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, l'articolo 17 della Convenzione sposta la tassazione nello stato di residenza della società erogante: di conseguenza, nel caso di soggetti residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Libia, il reddito sarà imponibile nello Stato estero. La relazione tecnica osserva che la disposizione non limita il potere di tassazione al solo stato di residenza della società e non iscrive effetti finanziari alla norma. Va osservato, al riguardo, che anche nel caso di una eventuale tassazione concorrente italiana, verrebbe comunque attribuito un credito di imposta per le tasse pagate in Libia, con conseguente perdita di gettito. Su tale profilo appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 5 della Convenzione, in tema di stabile organizzazione, il paragrafo 3 prevede un'eccezione agli standard dell'OCSE, rappresentata dal limite temporale di tre mesi necessari a configurare un cantiere di costruzione quale stabile organizzazione: al riguardo, la relazione illustrativa si limita ad asserire che il predetto limite è stato controbilanciato da regole di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione in linea con i principi di ripartizione dell'OCSE, nonché da una clausola, inserita negli articoli relativi ai redditi di capitale (articoli 11, 12 e 13) che limita l'applicabilità delle disposizioni domestiche libiche in materia di forza attrattiva della stabile organizzazione. Appare necessario, al riguardo, acquisire dal Governo elementi integrativi della relazione tecnica, al fine di dare dimostrazione che dall'applicazione delle disposizioni da ultimo richiamate derivi la compensazione degli effetti finanziari.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 40/2021, relativo alle capacità Comando e Controllo (C2) Multidominio della Difesa nell'ambito del progetto Defence Information Infrastructure (DII) ( n. 395 )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, con riferimento alle finalità del programma, che lo Stato Maggiore della Difesa fa presente come esso, articolato su più interventi riferiti all'adeguamento della capacità operativa di Comando e Controllo (C2), sia finalizzato ad assicurare l'interoperabilità con gli standard NATO/Europei/Multinazionali trasversalmente all'intero complesso dei domini operativi di intervento (terrestre, marittimo e avionico, oltre che cibernetico), in ottica *Federated Mission Networking*. Tale progetto si innesta nel nuovo e più ampio alveo della *Defence Cloud*, la nuova infrastruttura ubiquitaria, permeante, sicura ed accessibile che dovrà unire in un continuum informativo il Comando e Controllo ed i dati operativi, godendo di indiscussa superiorità nei sistemi di interconnessione di rete e di fruizione delle informazioni connotate dal maggior grado di qualità e aggiornamento. Del segmento di programma in questione si prevede l'avvio nel corso 2023, per una durata complessiva di dodici anni, e la conclusione nel 2034. L'onere previsionale complessivo del segmento di programma in esame è stimato in circa 198,8 milioni di euro. Tale spesa è completamente finanziata a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020 (Cap. 7120-42).

L'impresa pluriennale si svilupperà secondo un cronoprogramma previsionale dei pagamenti, riportato nella scheda tecnica allegata allo schema in esame, di carattere meramente indicativo, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Lo Stato Maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa.

Il programma in esame è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (p. 67). Secondo il DPP, il programma è di previsto finanziamento sul bilancio del Ministero della difesa per mezzo delle risorse recate da: capitoli "a fabbisogno", per complessivi 27,1 milioni di euro; risorse tratte dal fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, per 141,1 milioni di euro; fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020, per 198,80 milioni di euro. Il programma ha, secondo quanto riportato DPP, un fabbisogno previsionale di 1.278 milioni di euro, da aggiornarsi costantemente in ragione della rapida evoluzione delle tecnologie coinvolte ed al momento è finanziata una tranche di complessivi 367 milioni di euro distribuiti in 14 anni.

Per quanto di competenza, chiede innanzitutto elementi informativi sui profili finanziari dell'intero programma, che non risultano reperibili nella scheda tecnica.

Andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare espressamente che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto al descritto segmento del programma, rispetto al quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Gli ulteriori segmenti dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse in oggetto e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della

Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2495) *Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri (Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame emendamenti e rinvio)

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, alla luce dei chiarimenti forniti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, che non si hanno osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare sulle proposte riferite agli articoli 1, 2 e 3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 4.3 e 4.4, che attribuiscono la gestione del Registro dei rappresentanti d'interesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle analoghe proposte 4.5 e 4.6, che affidano il suddetto Registro al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in luogo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 5.4 (analogo al 5.5), 5.6 (analogo al 5.7), e 5.8, nella parte in cui pongono l'onere dell'aggiornamento del Registro, con riguardo all'agenda degli incontri, a carico del decisore pubblico e non del rappresentante di interessi, come previsto dall'articolo 5 del testo.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7, 8 e 9.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi alla proposta 10.1, che rende obbligatoria, salvo eccezione motivata, l'indizione della procedura di consultazione per tutti gli atti normativi e regolatori di carattere generale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti agli articoli 11 e 13.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore circa la valutazione di nulla osta sul testo del disegno di legge.

In merito agli emendamenti, si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva un parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2597) *Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri (Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che all'articolo 1 si dispone la proroga al 2033 del termine già previsto dall'articolo 2207 del Codice dell'ordinamento militare al 2024, ai fini della riduzione a 150.000 unità complessive dei contingenti organici delle tre Forze armate (Esercito, Marina, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e Aeronautica). A tale proposito, andrebbe fornito un quadro aggiornato del processo di riduzione degli organici attuato sino ad oggi, nonché degli effetti di minor spesa già conseguiti, oltre che di quelli attesi in relazione al completamento dell'attuazione della riforma nei termini già previsti dalla normativa vigente. Occorre poi un chiarimento sul fatto che la relazione tecnica depositata presso la Camera dei deputati il 26 aprile 2004, a cui di seguito farà riferimento, asserisce che non vi sarebbero oneri a carico della finanza pubblica dalla proroga dell'attuazione della riduzione. Va osservato, a tale proposito, che non sono stati associati in via preventiva effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, al momento dell'approvazione della legge n. 244 del 2012, ma tuttavia si sarebbe dovuto scontare tali effetti in sede di adozione dei decreti legislativi, con il conseguente aggiornamento delle previsioni tendenziali di spesa.

Riguardo all'articolo 2, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche dei sottufficiali e dei volontari, andrebbe fornita un'integrazione della relazione tecnica con l'indicazione dei fattori e parametri retributivi distinti per le tre Forze Armate, al fine di verificare che sia stato utilizzato un dato medio adeguato.

Con riferimento all'articolo 3, in tema di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata, andrebbe confermata l'assenza di effetti finanziari rispetto alla legislazione vigente. In particolare, andrebbe chiarito se dalla modifica dell'articolo 704 della legge n. 66 del 2010, di cui al comma 1, lettera *a*), n. 11), possano scaturire diritti soggettivi legati all'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente, salva espressa rinuncia, senza tener conto dei posti annualmente disponibili, come previsto invece a legislazione vigente. La modifica dell'articolo 930 della medesima legge n. 66 del 2010, di cui al comma 1, lettera *f*), estende la platea di personale che transita in modo automatico nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa. La stessa relazione tecnica afferma che col nuovo sistema si avrà un'immissione automatica, mentre il sistema vigente prevede una graduatoria. Al riguardo, non sembra plausibile l'affermazione della relazione tecnica per cui la neutralità finanziaria sarebbe garantita dalla procedura di adozione di un decreto ministeriale. Evidenza che la neutralità finanziaria deve essere garantita già a livello legislativo, e comunque in assenza di ulteriori elementi sostanziali non è dal rinvio a un decreto ministeriale che si può ricavare l'assenza di oneri.

Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni transitorie sulla disciplina dei volontari in ferma prefissata, andrebbero chiarite le modalità di determinazione delle platee indicate nelle tabelle 10 e 12 della relazione tecnica, relative rispettivamente a VFP1 e VFP3 e ai Volontari in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto.

Riguardo all'articolo 6, comma 2, in tema di importo del buono posto corrisposto ai volontari in ferma prefissata, andrebbero confermati i parametri per il calcolo delle stime contemplate nella relazione tecnica ed in particolare per la platea dei beneficiari presa in considerazione e per il computo delle giornate lavorative.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali, con riguardo al conferimento del grado superiore di generale di corpo d'armata ed equiparati ai maggiori generali delle Armi e dei Corpi delle Forze Armate, di cui alla lettera *b*), rileva che la norma appare suscettibile di determinare effetti onerosi non considerati, dal momento che i suddetti conferimenti sono comunque disposti in "sovrannumero" rispetto alle relative dotazioni organiche. Andrebbe inoltre confermata la congruità del numero degli avanzamenti previsti. Evidenza poi una discrasia fra le ipotesi assunte dalla relazione tecnica nella parte discorsiva e in quella tabellare, differenza che si riflette in una diversa distribuzione temporale degli oneri per quanto riguarda il trattamento di fine servizio (TFS) e in una periodica e costante sottostima dell'onere pensionistico, anche se contenuta. Rappresenta poi che gli oneri per i trattamenti pensionistici relativi al 2026 e al 2027 appaiono

sottostimati, con effetti che si riverberano sugli anni successivi, in quanto calcolati, su base unitaria, assumendo una permanenza nel nuovo ruolo inferiore a quella che le stesse tabelle indicano. Inoltre, andrebbe escluso che i soggetti che cesseranno dal servizio dopo più di 3 anni, maturino più di 40 anni di servizio perché ciò porterebbe ad un incremento del TFS rispetto a quanto stimato.

Relativamente all'articolo 9, recante la delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale, per i profili di quantificazione, va premesso che la delega prevede richiama quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Tuttavia, sulla base degli elementi già desumibili dal dettato normativo, nonché dalle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, in particolare, sulle lettere *c)*, *d)* e *g)*, recanti solo sommarie indicazioni in merito alle spese previste, appaiono sin da ora configurabili effetti di maggior onere connessi all'esercizio della delega, per cui chiede di fornire dati e informazioni riguardo al prevedibile impegno finanziario per le Amministrazioni della Difesa, e sulle previste fonti di copertura finanziaria. Analoghi effetti di onerosità appaiono connessi alle previsioni dei criteri direttivi di cui alle lettere *a)* ed *f)*, che richiamano la possibilità di istituire posizioni "soprannumerarie" sia nelle Forze Armate che nelle pubbliche amministrazioni per il personale che vi transiti per inidoneità sopravvenuta al servizio militare, nonché per le specifiche modalità di richiamo di 1.000 unità collocate in congedo in vari profili di carriera delle Forze Armate, oltre che alla possibilità, per i medici militari e per il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero professionale intramuraria.

Riguardo all'articolo 10, per i profili di copertura finanziaria, risulta necessario avere chiarimenti circa la possibilità di individuare sin da ora le risorse finanziarie cui si intende attingere per finalità di copertura dei relativi effetti, che la disposizione indica in relazione al fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare in relazione alla ristrutturazione delle Forze Armate. Come già rilevato in relazione alla legge delega di revisione dello strumento militare n. 244 del 2012, va ribadito che prevedere che, con un mero decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, siano annualmente accertati i risparmi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario e che i medesimi affluiscono in appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, per la riallocazione all'interno delle voci di spesa delle Forze armate, rappresenta una deroga al principio di unità del bilancio previsto all'articolo 24, comma 4, della legge di contabilità e finanza pubblica. In ogni caso, andrebbe verificata la concreta fattibilità della copertura degli oneri previsti dal provvedimento in esame di cui alla tabella 20 della relazione tecnica, a carico del suddetto fondo di parte corrente, il quale sembrerebbe presentare disponibilità non perfettamente adeguate, ciò anche alla luce del carattere "inderogabile" degli oneri in questione. Per chiarire le criticità finanziarie sopra rilevate, richiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota del servizio del bilancio n. 318.

In relazione alle proposte emendative, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.3, in tema di efficacia delle graduatorie e collocamento presso altre pubbliche amministrazioni. Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 3.6 e 3.10. Occorre valutare se l'emendamento 3.7, che innalza a 70 anni il limite di età per la permanenza nella riserva di complemento, possa comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3. Comporta maggiori oneri la proposta 5.0.2.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti**

***per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili***

(Parere all'8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che il Governo dovrebbe assicurare che dalla semplificazione e accelerazione degli interventi per il Giubileo 2025, non derivi una diversa rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Il Governo dovrebbe inoltre assicurare la sostenibilità per Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale degli oneri, anche a valere sui loro rispettivi bilanci, relativi alle convenzioni con ANAS S.p.A.

L'articolo 2 prevede che le risorse versate dai soggetti controllati, eccedenti 3,184 milioni di euro annui, relativi ai fabbisogni di finanziamento delle attività già facenti capo al Registro italiano dighe, per le quali la relazione tecnica afferma che nell'ultimo triennio tali eccedenze sono state in parte non riassegnate e in parte andate in economia. Si prevede che tali somme restino acquisite al bilancio dello Stato, per essere destinate al fondo risorse decentrate del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il riconoscimento di incentivi in favore di dipendenti di livello non dirigenziale, nel limite di 800 mila euro annui e per spese di missione nel limite di 200 mila euro annui. Si tratta della copertura di oneri nuovi, con entrate già previste a legislazione vigente, che negli anni scorsi hanno costituito economie di bilancio o sono rimaste acquisite all'entrata senza essere riassegnate: sembra pertanto configurarsi una copertura a bilancio che non appare in linea con la legge di contabilità.

Con riferimento all'articolo 3, osserva che la clausola di copertura di cui alla lettera *b)* del comma 4, mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte capitale, non appare in linea con legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante alla riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre dovrebbe valutarsi la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

Analoghe osservazioni vanno riferite all'articolo 4, comma 3, lettera *b)*, per la copertura a carico del fondo per la riassegnazione dei residui di parte capitale.

In merito al comma 4 del medesimo articolo, e alla previsione che i canoni riferiti agli scarichi sono introitati direttamente dal comune di Venezia, andrebbe chiarito se tale disposizione determini una riduzione di entrate per l'Autorità per la Laguna di Venezia, con riflessi sui propri equilibri di bilancio. In relazione alla possibilità di rimodulazione delle risorse prevista al comma 5, andrebbe valutato il possibile impatto sugli effetti finanziari già scontati sui saldi.

Per quanto riguarda l'articolo 5, osserva che la clausola di copertura di cui alla lettera *a)* del capoverso 7-*quinquies* del comma 1, mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente, non appare in linea con la legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante la riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre, dovrebbe valutarsi la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

In merito alle semplificazioni e alle riduzioni di termini recate dall'articolo 6, in materia di trasporto aereo, il Governo dovrebbe assicurare che tali disposizioni non determinino un profilo di spesa degli interventi previsti a legislazione vigente differente rispetto a quello già scontato nei tendenziali. Andrebbe inoltre confermata la sostenibilità a carico della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, anche della valutazione degli interventi in esame, così come di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, pur alla luce delle risorse destinate dall'articolo 12.

Per quanto concerne l'articolo 7, in materia di sicurezza e circolazione stradale e di infrastrutture autostradali, osserva, in relazione al comma 4, che la quantificazione dell'incremento tariffario dei pedaggi del 19 per cento operata dalla relazione tecnica è difforme da quella della relazione illustrativa

che invece afferma che gli incrementi tariffari evitati dalla disposizione sono pari a circa il 24 per cento dal momento che la relazione illustrativa tiene conto pure degli anni 2020 (+2,56 per cento) e 2021 (+2,56 per cento).

Inoltre, le due relazioni non tengono conto della sospensione tariffaria del primo semestre dell'anno 2022 che, in base a quanto riportato dalla relazione tecnica, dipende da una decisione unilaterale del concessionario.

Va osservato che, considerando gli incrementi di cui riferisce la relazione illustrativa e il primo semestre 2022, non sarebbe più garantita la compensazione degli effetti finanziari ed economici conseguenti alla sospensione dell'incremento tariffario dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 mediante la sospensione dei versamenti dei canoni all'ANAS previsti dal comma 2 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge n. 123 del 2019.

Occorre altresì valutare, anche in considerazione dei procedimenti amministrativi pendenti a carico del concessionario, se dalla ulteriore proroga della sospensione degli incrementi tariffari dei pedaggi autostradali, possano derivare contenziosi tra le parti, con possibili oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 8, in materia di trasporto pubblico e regionale, osserva che la relazione tecnica non consente di individuare quanta parte del finanziamento è destinata all'implementazione e sviluppo della banca dati e quanto alle competenze attribuite all'Osservatorio: sul punto, al fine di valutare la congruità delle risorse, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Con riferimento al comma 3, laddove si concede all'Osservatorio la facoltà di stipulare convenzioni, occorre valutare l'opportunità di inserire una apposita clausola di invarianza finanziaria, atteso che la relazione tecnica afferma che le convenzioni saranno effettuate nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, ma la norma non reca una espressa previsione in tal senso.

In riferimento ai commi da 9 a 11, in considerazione di quanto affermato dalla relazione tecnica con riguardo all'esercizio del potere sostitutivo per la realizzazione delle attività manutentive omesse, in danno dell'azienda di trasporto pubblico locale (TPL), andrebbe assicurato che tale potere sia esercitato in maniera tale da consentire una perfetta compensazione, anche temporale, degli oneri sostenuti dall'ente concedente.

Va osservato inoltre che la relazione tecnica non si sofferma sugli oneri per gli enti concedenti, derivanti dall'obbligo di istituire una commissione tecnica composta da soggetti di comprovata esperienza, né su quelli per l'acquisizione delle valutazioni in ordine alla possibilità di proseguire l'esercizio del sistema di trasporto che la norma attribuisce alle risorse già disponibili a legislazione vigente. Andrebbe quindi fornita una stima di tali costi e degli enti coinvolti nonché individuate le risorse dei relativi bilanci che potranno essere destinate a tali finalità.

Per quanto concerne il comma 12, va osservato che gli effetti ascritti in termini di fabbisogno e indebitamento netto relativi al finanziamento delle infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, province e città metropolitane, di cui all'articolo 1, comma 406, della legge n. 234 del 2021, non erano allineati con quelli in termini di saldo netto da finanziare, nel senso che per le annualità 2022 e 2023 si prevedeva un impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari all'80 per cento di quello considerato ai fini del saldo netto da finanziare. La norma in esame, invece, nell'utilizzare le predette risorse per altre finalità, ascrive su tutti e tre i saldi di finanza pubblica i medesimi effetti. Sul punto appare dunque opportuno un chiarimento da parte del Governo.

In relazione all'articolo 9, recante interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per quanto concerne i commi 2 e 4 appare necessario acquisire dal Governo chiarimenti ed ulteriori elementi informativi, al fine di assicurare che rimangano inalterati gli effetti sui saldi di finanza pubblica previsti dalla legge di bilancio per il

2022.

Per quanto riguarda l'articolo 10, con riferimento ai commi 2 e 4, appare opportuno acquisire dal Governo maggiori elementi di valutazione e di dettaglio al fine di poter valutare la congruità delle quantificazioni proposte dalla relazione tecnica, per le autorizzazioni di spesa relative al Consiglio superiore dei lavori pubblici e alla Commissione nazionale per il dibattito pubblico.

In relazione al comma 5, osserva che la clausola di copertura mediante l'utilizzo del fondo per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente, non appare in linea con la legge di contabilità, in quanto non viene meno l'obbligo dello Stato sottostante alla riassegnazione in bilancio dei residui. Inoltre, si valuti la riformulazione della clausola di copertura in termini di corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. n. 196.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 320.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo**

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 giugno.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) riepiloga la precedenti fasi dell'esame del nuovo testo del provvedimento in titolo e dei relativi emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la relatrice circa la necessità di inserire nel nuovo testo un'apposita clausola d'invarianza finanziaria e amministrativa.

In merito agli emendamenti, formula una valutazione non ostativa su tutte le proposte emendative, fatta eccezione per la proposta 5.2, sulla quale esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo l'articolo 5 del seguente: "Art. 5-bis (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

**(1921) RIPAMONTI e altri. - Disciplina della professione di guida turistica**

**(2087) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica**

(Parere alla 10a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)



Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota del Governo recante una proposta di modifica che, se recepita, consentirebbe l'espressione di un parere di nulla osta sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile**  
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata trasmessa dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2229) Emanuele PELLEGRINI e altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza**  
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo richiesta dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente PESCO, ricollegandosi alla nota istruttoria messa a disposizione nella seduta del 28 giugno, prospetta alla Commissione la possibilità di formulare un parere non ostativo con due presupposti volti a fugare le perplessità di carattere finanziario sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2185) CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese**

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga gli emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'emendamento 1.1. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, la portata finanziaria della proposta 3.1, di cui va verificata anche la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. In merito alla proposta 3.1 (testo 2), chiede conferma della compatibilità dell'emendamento con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Occorre, altresì, acquisire conferma del carattere ordinamentale delle proposte 3.0.1 e 3.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi comprese le restanti riformulazioni trasmesse fino al 27 giugno.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato sul nuovo testo del provvedimento in titolo.

Incidentalmente, ricorda che, con riguardo a diverse sollecitazioni pervenute al Governo per la conclusione di provvedimenti all'ordine del giorno delle Commissioni, il Ministero dell'economia e delle finanze è chiamato, in base alla legge di contabilità e finanza pubblica, a verificare le relazioni tecniche che, tuttavia, devono essere predisposte dai ministeri competenti.

In particolare, si è in attesa, per tredici provvedimenti, delle relative relazioni tecniche da parte delle amministrazioni competenti; su altri tre disegni di legge, invece, la relazione tecnica è stata trasmessa ed è in verifica. Soltanto in un caso, la relazione tecnica deve essere predisposta proprio dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenzo Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri  
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il relatore [FANTETTI](#) (Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))) riepiloga le precedenti fasi di esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, in base agli elementi istruttori trasmessi dal Ministero della giustizia, è possibile esprimere una valutazione di nulla osta sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.17, 1.21 e 1.23.

In merito, invece, alle proposte emendative 1.13 e 1.14, la valutazione non ostativa è condizionata all'inserimento di un'apposita clausola di neutralità finanziaria.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) avanza perplessità circa la valutazione non ostativa sull'emendamento 1.17 che, a suo avviso, rappresenta un peggioramento, a livello finanziario, rispetto al testo del disegno di legge.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha preso atto delle rassicurazioni contenute nella relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, in quanto gli adempimenti ivi previsti rientrano nell'attività ordinaria delle istituzioni competenti.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.13 e 1.14 parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione delle suddette proposte non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedano con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 29 giugno scorso riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, che occorre chiedere conferma del carattere ordinamentale della proposta 4.5 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 5.1 (testo 2).

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 7, appare suscettibile di determinare effetti onerosi la proposta 7.100, istitutiva di un ufficio di livello dirigenziale non generale presso il Ministero delle politiche agricole, per cui manca la quantificazione degli oneri. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.100 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti riformulati indicati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## **1.4.2.2. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

## 1.4.2.2.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 336 (pom.) del 12/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022

336ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente

[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

**(2408) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1º luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riguardo agli aspetti di competenza dell'Accordo oggetto del disegno di legge in titolo, il relatore [CARBONE](#) (IV-PSI) segnala innanzitutto l'articolo 10, volto a consentire il rilascio di una carta d'identità ai dipendenti della sede di Roma dell'Ufficio europeo di sostegno all'asilo (EASO), nonché ai loro familiari e domestici al seguito, nonché a prevedere una serie di immunità, esenzioni e agevolazioni a favore del personale, tra le quale l'esenzione dalle imposte dirette su stipendi, salari ed emolumenti pagati dall'Ufficio.

Passa quindi all'articolo 11, il quale disciplina lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia da parte dei familiari del personale statutario dell'EASO.

Dà infine conto dell'articolo 12, inteso a disciplinare il regime previdenziale e sanitario cui è soggetto il personale dell'Ufficio.

La presidente [MATRISCIANO](#) pone un quesito al relatore circa l'opportunità di fissare un termine per la trasmissione di proposte relative al parere.

Il relatore [CARBONE](#) (IV-PSI) non ritiene necessario porre tale termine e formula una proposta di parere favorevole.

La senatrice [DRAGO](#) (FdI) osserva la complessità e rilevanza delle disposizioni in esame, per cui suggerisce di rinviare la votazione del parere ad altra seduta.

Il senatore [LAUS](#) (PD) rileva la necessità di un andamento lineare dei lavori, così che, avendo il relatore formulato una proposta di parere, la Commissione dovrebbe poter procedere alla votazione.

Il relatore [CARBONE](#) (IV-PSI) ribadisce la propria proposta di parere favorevole.

Constatato l'orientamento generale della Commissione, la [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.

**(2649) Sonia FREGOLENT e altri. - Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella**

(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) riferisce sui profili di competenza del disegno di legge in esame, volto all'istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella, che, come

specificato dal comma 2 dell'articolo 1, non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

Si sofferma quindi sull'articolo 6, che prevede l'istituzione presso le aziende sanitarie locali di uno sportello di supporto, deputato a fornire informazioni sulle opportunità socio-assistenziali, nonché sulla fruizione di specifici diritti in ambito lavorativo.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) auspica che il parere della Commissione contempli un riferimento specifico alla creazione di "banche del capello", al fine di fornire sostegno mirato alle donne sottoposte a trattamenti chemioterapici, anche in considerazione dell'impegno economico costituito dall'acquisto di parrucche.

Il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) rileva la previsione di cui all'articolo 6 relativamente ai servizi di parruccheria, suscettibili di fornire una risposta all'esigenza richiamata. Osserva peraltro che questa ha valenza di carattere generale in ambito oncologico. Ritiene inoltre che la questione posta dalla senatrice Drago abbia scarsa attinenza con le competenze della Commissione.

La presidente [MATRISCIANO](#) richiama l'attenzione sulle previsioni di benefici fiscali di cui all'articolo 6.

Il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) interviene nuovamente, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La proposta di parere è infine posta in votazione e, previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, è approvata all'unanimità.

**[\(2668\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riguardo alle disposizioni di competenza recate dal decreto-legge n. 50, la relatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) segnala, in primo luogo, l'articolo 2-bis, il quale riconosce un'indennità *una tantum* ai dipendenti di aziende private titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda determinati periodi non interamente lavorati.

Richiama l'attenzione sull'articolo 22, che modifica la disciplina del credito d'imposta in favore dei datori di lavoro, relativamente a una quota del costo del personale dipendente, per il periodo in cui questo sia impegnato in attività di formazione concernenti le competenze nelle tecnologie individuate dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Rileva che i successivi articoli 31 e 32 riconoscono un'indennità *una tantum* di 200 euro a favore di specifiche categorie di soggetti, mentre l'articolo 32-bis prevede il riconoscimento, nel 2022, di un'indennità *una tantum* al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Illustra quindi l'articolo 33, istitutivo di un fondo finalizzato alla concessione di un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori autonomi, compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.

Prosegue osservando che l'articolo 33-bis riconosce, a determinate condizioni, per il 2022, un'indennità in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, ubicate nel territorio della Regione Sicilia.

Si sofferma poi sull'articolo 34, concernente il personale - i cosiddetti *navigator* - che abbia svolto, mediante un rapporto di collaborazione con ANPAL Servizi Spa, attività di assistenza tecnica presso le regioni e le province autonome per l'attuazione dell'istituto del Reddito di cittadinanza. L'articolo prevede la prosecuzione dell'attività per due mesi per il personale ancora attivo al 30 aprile 2022 e la possibilità per le regioni di avvalersi dell'assistenza tecnica di tale personale per un ulteriore trimestre. È altresì previsto che l'attività prestata come *navigator* costituisca titolo per un punteggio aggiuntivo nelle procedure di selezione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego.

Si sofferma poi sull'articolo 34-bis, teso ad ampliare la nozione - posta nell'ambito della disciplina del Reddito di cittadinanza - di offerta di lavoro congrua, includendovi le offerte proposte ai beneficiari direttamente dai datori di lavoro privati.

Segnala infine che il comma 9 dell'articolo 49 incrementa di 40 milioni, per il 2022, il limite di spesa per l'INPS per l'acquisto di beni e servizi.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

Il senatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*) ricorda la questione, tuttora aperta, dell'introduzione della disciplina legislativa riguardante l'attività dei collaboratori parlamentari.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*), ricordato il proprio iniziale favore rispetto all'introduzione del reddito di cittadinanza, pone in evidenza gli effetti negativi della misura, la quale si è rivelata un ostacolo alla ricerca di forza lavoro per molti settori. Osserva infatti che la disponibilità del reddito di cittadinanza ha disincentivato la ricerca di occupazione e semmai incrementato il ricorso al lavoro nero. Auspica pertanto la rinuncia a misure di carattere assistenzialistico in favore di interventi di maggiore efficacia, quali riduzione del cuneo fiscale. Preannuncia infine il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore [ROMANO](#) (*M5S*) dichiara che il proprio Gruppo non prenderà parte alla votazione.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) giudica condivisibili le critiche espresse dalla senatrice Drago ed esprime l'auspicio di una profonda revisione dell'istituto del reddito di cittadinanza, rivelatosi deludente sul piano delle ricadute occupazionali, quando sarebbe decisamente preferibile puntare sulle politiche attive per l'occupazione. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere. A titolo personale, si riserva peraltro un'ulteriore ponderazione sulle misure in esame.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*) rileva la sussistenza di una questione di notevole rilevanza politica e invita alla massima attenzione in relazione alla verifica del numero legale.

La presidente [MATRISCIANO](#) fornisce rassicurazioni in tal senso e pone in votazione la proposta di parere.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

#### *SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI*

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente [MATRISCIANO](#) avverte che le sedute già convocate alle ore 8,45 e 13,30 di domani, mercoledì 13 luglio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## **1.4.2.3. 14<sup>^</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)**



# 1.4.2.3.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 271 (pom.) del 16/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 2021  
271ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

**(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali**

(Parere alla 1ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, dà conto degli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al provvedimento in titolo e presenta uno schema di parere non ostativo, con una osservazione riferita all'emendamento 9.100, che introduce all'articolo 154 del codice della *privacy* i commi 5-bis e 5-ter che fissano alcune limitazioni al potere del Garante per la protezione dei dati personali di rendere parere nel caso di proposte di atto legislativo, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016.

In particolare, propone di far rilevare che il citato articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016 non contempla alcuna limitazione, posto che prevede in ogni caso l'obbligo per gli Stati membri di consultare l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai Parlamenti nazionali o di una misura regolamentare basata su un atto legislativo, relativamente al trattamento dei dati personali.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

In assenza del relatore, senatore [NANNICINI](#) (PD), il presidente [STEFANO](#) (PD) presenta uno schema di parere non ostativo, sul disegno di legge in titolo, di conversione del cosiddetto decreto fiscale.

Per quanto riguarda i profili di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, rileva che l'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia fiscale, relative alla rimodulazione delle risorse del Fondo istituito per la "lotteria dei corrispettivi", al credito d'imposta per il sostegno delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nonché modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, in materia di contributi a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti da Covid-19.

Rileva, al riguardo, che il comma 13 dell'articolo 5 del disegno di legge estende l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, che disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, e successive modifiche, anche ad ulteriori misure di agevolazione, tra cui il contributo a fondo perduto per le *start-up*, varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da Covid-19, l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto, l'ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021, e il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (Misto) preannuncia il suo voto di astensione, rilevando che, salve le molte disposizioni meritevoli del provvedimento, tra cui quelle di sostegno al reddito, il mero inasprimento del dispositivo sanzionatorio non è adeguato a combattere il fenomeno infortunistico che ha radici in una diffusa cultura dell'approssimazione.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

***(2408) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MASINI](#) (FIBP-UDC), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di sede con l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, sottoscritto nel 2017, e della annessa Dichiarazione interpretativa del luglio 2021.

Ricorda che l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (*European Asylum Support Office* - EASO) è un'agenzia dell'Unione europea avente sede a La Valletta, Malta, istituita dal regolamento (UE) n. 439/2010 e operante come centro specializzato in materia di asilo. L'EASO ha lo scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri in materia di asilo, di sostenere quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l'attuazione del

sistema europeo comune di asilo (CEAS).

Fra i compiti specifici dell'EASO, figurano in particolare quelli di incoraggiare lo scambio e la condivisione di buone pratiche fra gli Stati membri, di organizzare attività relative alla raccolta, l'analisi e la disponibilità di informazioni sui Paesi d'origine delle persone richiedenti protezione internazionale, di contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, nonché di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea.

L'Accordo in ratifica, composto di 16 articoli, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), riconosce la personalità giuridica dell'EASO (articolo 2), precisando che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione (articolo 3), anche con riferimento alle comunicazioni (articolo 4). Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede, disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale (articolo 5) e all'inviolabilità e all'immunità dell'Ufficio (articoli 6 e 7).

Ulteriori disposizioni disciplinano le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza, assicurate dall'Italia all'Ufficio (articoli 8 e 9), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 10), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale dell'EASO (articolo 11), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale, previdenziale e sanitaria, per il personale (articolo 12), e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14). Infine, l'articolo 15 stabilisce che le controversie relative all'applicazione dell'Accordo, qualora non risolte in via negoziale, saranno riferite alla Corte di giustizia dell'UE.

La citata Dichiarazione interpretativa congiunta del luglio 2021, che forma parte integrante dell'Accordo, è finalizzata a circostanziare alcuni aspetti di compatibilità dell'intesa bilaterale con le disposizioni del regolamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell'EASO, in particolare relativi alla figura del Capo dell'Ufficio operativo in Roma, all'assenza di personalità giuridica separata dell'Ufficio medesimo rispetto all'Agenzia nel suo insieme e alle responsabilità per il personale della struttura romana.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che a eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'esito delle controversie ai sensi dell'articolo 15 si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La Relatrice, non rilevando profili di criticità in ordine alla compatibilità del disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea, preannuncia la presentazione di uno schema di parere non ostativo.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-+Eu-Az*) chiede delucidazioni circa la provenienza e l'entità numerica del personale dell'Ufficio romano di EASO, oggetto dell'Accordo.

La relatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*) si riserva di svolgere gli approfondimenti del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2447) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno***

***temporaneo e IRAP***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, composto di 7 articoli, recanti misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP.

Rileva che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo soprattutto gli articoli 1 e 5. In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 132 del Codice della *privacy* per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati, specificamente elencati, e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice.

Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione, la Camera ha apportato alcune modifiche al testo, inserendo una disposizione che sanziona con l'inutilizzabilità l'acquisizione dei dati di traffico in violazione di legge. Ha anche introdotto una disciplina transitoria relativa ai dati di traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, prevedendo che tali dati potranno essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova e per l'accertamento dei gravi o specifici reati elencati. Un'ulteriore modifica concerne il contenuto del decreto del giudice che autorizza le intercettazioni mediante captatore informatico (c.d. *trojan*), prevedendo che le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini debbano essere "specifiche".

Tale intervento normativo mira a dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 2 marzo 2021, *H.K.*, causa C-746/18, in cui si afferma, infatti, il principio secondo cui l'accesso, per fini penali, a un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all'ubicazione, da cui sia possibile trarre precise conclusioni sulla vita privata, può essere autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica e solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente, diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati.

L'articolo 5 proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

La Relatrice ritiene, quindi, che le predette disposizioni rendano coerente l'ordinamento interno con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Infine, non ravvisando profili di contrarietà delle disposizioni in esame con l'ordinamento dell'Unione europea, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [STEFANO](#) (PD), in assenza del relatore, senatore [NANNICINI](#) (PD), introduce l'esame del disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, che si compone di 13 articoli in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

Nel dettaglio, l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. A tal fine, specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dai regolamenti previsti per gli avvocati, per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi e per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi.

L'articolo 2 definisce l'ambito di intervento del disegno di legge, il quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: - hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 c.c.; - trovano fondamento in convenzioni; - sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Viene anche estesa l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'articolo 3 sanziona con la nullità le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera; si specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 prevede che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo, condannando il committente al pagamento del dovuto (della differenza cioè tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'articolo 5 reca la disciplina dell'equo compenso. In particolare, specifica che gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria; stabilisce il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista; prevede l'aggiornamento dei parametri per la determinazione dei compensi professionali.

L'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali. In tali casi, i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

L'articolo 7 prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo*.

L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe.

L'articolo 10 istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso.

L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione, oltre a disporre per l'avvenire, si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma.

L'articolo 12 reca le abrogazioni, mentre l'articolo 13 la clausola finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2409**

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti e subemendamenti riferiti al provvedimento in titolo; valutato in particolare l'emendamento 9.100, che sostituisce l'articolo 9 del decreto-legge, relativo a disposizioni in materia di tutela di dati personali e che modificano in più parti il decreto legislativo n. 196 del 2003 (cd. codice della *privacy*); esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: l'emendamento 9.100 introduce all'articolo 154 del codice della *privacy* i commi 5-*bis* e 5-*ter* che fissano alcune limitazioni al potere del Garante per la protezione dei dati personali di rendere parere nel caso di proposte di atto legislativo, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 679/2016. Al riguardo, si osserva tuttavia che il citato articolo 36, paragrafo 4, non contempla alcuna limitazione, posto che prevede in ogni caso l'obbligo per gli Stati membri di consultare l'autorità di controllo durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai Parlamenti nazionali o di una misura regolamentare basata su un atto legislativo, relativamente al trattamento dei dati personali.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2426**

La 14ª Commissione permanente, esaminati il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili; considerato, in particolare, per i profili di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, che l'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia fiscale, relative alla rimodulazione delle risorse del Fondo istituito per la "lotteria dei corrispettivi", al credito d'imposta per il sostegno delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, al credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nonché modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, in materia di contributi a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti da Covid-19; rilevato, al riguardo, che il comma 13 dell'articolo 5 del disegno di legge, estende l'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, che disciplina le condizioni per fruire di talune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione europea, o per le quali è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea, sulla base delle Sezioni 3.1 ("Aiuti di importo limitato") e 3.12 ("Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti") della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, e successive modifiche, anche ad ulteriori misure di agevolazione, tra cui il contributo a fondo perduto per le *start-up*, varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da Covid-19, l'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per gli operatori economici destinatari del contributo a

fondo perduto, l'ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che hanno la partita IVA attiva al 30 giugno 2021, e il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda,  
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2447**

La 14ª Commissione permanente,  
esaminato il disegno di legge in titolo, che reca misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP;  
considerato che l'articolo 1 modifica l'articolo 132 del Codice della *privacy* per circoscrivere l'accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, consentendolo solo per gravi o specifici reati e richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del giudice;  
considerato che l'intervento normativo si prefigge di conformare la legislazione italiana ai principi di diritto espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 2 marzo 2021, *H.K.*, causa C-746/18, relativa a un procedimento penale estone. La richiamata sentenza della Corte di giustizia ha affermato che l'accesso, per fini penali, ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all'ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, è autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica (con ciò applicando il principio di proporzionalità) e può essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente, diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati;  
valutato quindi che il provvedimento rende coerente l'ordinamento interno con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## 1.4.2.3.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 282 (pom.) del 12/01/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)  
MERCLEDÌ 12 GENNAIO 2022  
282ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

**(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici**

(Parere alla 8ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, e presenta uno schema di parere non ostativo in cui si richiama il parere sul testo, espresso il 9 novembre 2021, e in cui si accenna, in particolare, agli emendamenti 1.81, 1.126, 1.173 e 1.174, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, ritenendoli non palesemente confliggenti con la normativa europea di riferimento.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(2408) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1º luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021**

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

La senatrice [MASINI](#) (FIBP-UDC), relatrice, ricorda che il disegno di legge in esame, reca la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel 2017, con l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, e della annessa Dichiarazione interpretativa del luglio 2021.



Nella precedente seduta la senatrice Bonino era intervenuta per chiedere delucidazioni circa la provenienza e l'entità numerica del personale dell'Ufficio romano di EASO, oggetto dell'Accordo. A tale riguardo, l'articolo 1 dell'Accordo precisa che il personale dell'Ufficio si distingue nel "personale statutario", ovvero quello soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione europea, che comprende i funzionari, gli agenti temporanei e a contratto, e nel "personale esterno", che include gli esperti nazionali distaccati (END) e gli esperti a contratto. Non vi è alcuna indicazione di quote di provenienza e pertanto si desume che potrà essere formato da persone provenienti da qualunque Stato membro.

Oltre al personale dell'Ufficio, l'articolo 1 prevede anche il "personale locale", che non gode di privilegi e immunità, e che comprende i soggetti assunti con contratto locale per compiti di sostegno amministrativo all'Ufficio. Per questa parte di personale di "sostegno amministrativo" si tratterà, evidentemente, maggiormente di persone già residenti a Roma, anche se, anche qui, non vi è alcuna indicazione sulla provenienza.

Per quanto riguarda l'entità numerica, da un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE il 17 dicembre 2021, risulta la richiesta di EASO della fornitura di locali in locazione per sei anni rinnovabili, nei pressi di Via Quattro Fontane a Roma, delle dimensioni di 650/800 mq, per la sistemazione di 40/50 unità di personale.

La Relatrice presenta, pertanto, uno schema di parere non ostativo, ritenendo che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo con osservazioni, sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese in favore di particolari categorie di imprese (bancarie e assicurative, imprese con più di 50 lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro), della pubblica amministrazione e delle società partecipate, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

In particolare, ritiene che il provvedimento introduce una disciplina sull'equo compenso che, pur con la positiva intenzione di una maggiore tutela del professionista, potrebbe rappresentare un sistema analogo a quello tariffario.

Esso prevede infatti agli articoli 3, 4 e 5 l'obbligatorietà dell'equo compenso, all'articolo 6 la presunzione del carattere equo del compenso *standard* concordato con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali e, all'articolo 12, l'abrogazione dell'articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2013 e della disciplina recata dal decreto-legge n. 223 del 2006 che, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi, e al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, stabilivano il divieto di tariffe minime riferite alle attività professionali o intellettuali, in quanto elementi di restrizione della libera concorrenza e non in linea con la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

In tal senso, ricorda l'articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (sui requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale), di attuazione della direttiva 2006/123/CE,

in cui si dispone che l'introduzione di nuovi requisiti quali le tariffe obbligatorie può essere effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità e nel perseguimento di interessi di carattere generale.

Al riguardo, propone quindi di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di richiamare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2010, secondo cui l'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12 è subordinata alla previa notifica alla Commissione europea. Con particolare riguardo all'articolo 6 del provvedimento, che introduce la possibilità per imprese e ordini professionali di concordare modelli di convenzione assistiti da presunzione di legittimità, evidenzia il rischio che tale previsione possa incidere sulla libertà contrattuale sul mercato dei servizi professionali. Tant'è che agli ordini professionali, la cui funzione è garantire la tutela della fede pubblica attraverso la vigilanza dei requisiti e dei doveri richiesti ai propri iscritti, verrebbe di fatto attribuita una forma di regolamentazione economica dell'attività dei propri iscritti, eludendo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, che in capo a tali soggetti non ammette alcun potere restrittivo della libertà contrattuale. La norma, inoltre, determinerebbe un "doppio binario" tra professionisti iscritti e non iscritti agli ordini, soprattutto con riferimento ad attività che nel nostro ordinamento possono essere liberamente esercitate sia da iscritti che da non iscritti agli ordini.

Al riguardo, propone quindi di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere o rivedere l'articolo 6 del provvedimento.

Passa poi a evidenziare i commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento, che attribuiscono agli ordini professionali la legittimazione ad adire l'autorità giudiziaria nel caso in cui ravvisino violazioni delle disposizioni sull'equo compenso nonché il dovere di attivare l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti che abbiano accettato (o preventivato) un compenso sotto la soglia di equità. Tale previsione appare, di fatto, lesiva degli interessi degli stessi soggetti che la legge vorrebbe tutelare (i professionisti sottopagati), un approccio che peraltro determinerebbe la reintroduzione di tariffe vincolanti, in contrasto con i principi del diritto europeo.

In tal senso, le incongruenze appaiono almeno tre: 1) l'azione per la tutela giudiziaria degli interessi economici del professionista dovrebbe rappresentare un diritto soggettivo del professionista (e non dell'ordine professionale) nel contesto dei rapporti intrattenuti con i cosiddetti committenti "forti" individuati dal provvedimento; 2) l'obbligatorietà dell'azione disciplinare nei confronti del professionista vittima del trattamento economico iniquo determina una compressione degli stessi diritti soggettivi del professionista, che qualora volesse intentare un'azione giudiziaria a tutela del proprio interesse economico a essere retribuito secondo parametri di equità sarebbe automaticamente sottoposto ad azione disciplinare; 3) l'impianto delineato dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento genererebbe una discriminazione tra professionisti iscritti e non iscritti agli ordini professionali, soprattutto con riferimento ad attività che possono essere esercitate congiuntamente da entrambe le categorie professionali (ad esempio, organi di controllo delle società).

Al riguardo, propone quindi di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere o rivedere i commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento.

Infine, si sofferma sull'articolo 2 del provvedimento, che limita l'applicazione delle prescrizioni sull'equo compenso ai soli rapporti di natura convenzionale, ritenendo che tale condizione limiterebbe sensibilmente l'efficacia della legge, compromettendo il raggiungimento delle stesse finalità istitutive. Al riguardo, propone quindi di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di estendere il campo di applicazione del provvedimento, delineato dall'articolo 2, anche ai rapporti di natura non convenzionale.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(2300) *Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; Viviani ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 agosto.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, presenta uno schema di parere non ostativo, con osservazioni, sul disegno di legge in titolo, recante interventi volti a incentivare lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche e sostenere le attività imprenditoriali della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

Richiama, in particolare: l'articolo 2, che delega il Governo al riordino e alla semplificazione normativa relativa al settore ittico; l'articolo 5, che istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica con uno stanziamento di 3 milioni di euro annui; gli articoli 7, 8 e 9, che recano disposizioni di semplificazione e di esenzione fiscale relativamente all'imposta di bollo sulla documentazione richiesta per la concessione di aiuti europei e nazionali, alla tassa di concessione governativa sulla licenza per la pesca professionale marittima, e alla tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca; l'articolo 10, che consente la vendita diretta dei prodotti ittici, da parte degli imprenditori ittici e degli acquacoltori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e del regolamento (UE) n.1379/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; l'articolo 11, che delega al Governo la disciplina sull'indicazione al consumatore della data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici, nel rispetto del regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti; l'articolo 12, che reca disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di catering, sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) n.1379/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; l'articolo 17, che stabilisce, ai commi 1 e 2, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i criteri di ripartizione del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; il comma 3 dell'articolo 17, che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuova la costituzione, su base volontaria, di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa, secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale.

Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, ma propone di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità, relativamente a quanto previsto dall'articolo 17 sulla ripartizione del contingente di cattura del tonno rosso, di rafforzare i criteri della selettività e della sostenibilità ambientale, tenendo conto non solo della storicità dei livelli di pesca, ma anche delle tradizioni locali relative alle tonnare fisse, le cui quote assegnate devono garantire la sostenibilità economica di questo metodo di pesca. Inoltre, propone di evidenziare altresì, nelle more di un aumento della quota indivisa di pesca, la necessità di prevedere forme di controllo territoriale, in particolare per la piccola pesca, al fine di coniugare le esigenze dell'economia locale e i profili di sostenibilità ambientale del pescato nel rispetto della normativa europea vigente.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(2488) Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19**

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, in considerazione dell'evoluzione del quadro epidemiologico nazionale.

Nel dettaglio, l'articolo 1 proroga fino al 31 marzo 2022 lo stato d'emergenza in vigore e l'articolo 2 adatta i termini che consentono l'adozione di provvedimenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica, ai sensi dei decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020, con la proroga del nuovo termine di durata dello stato di emergenza.

L'articolo 3 riduce ulteriormente, da nove a sei mesi, la durata della validità del certificato verde Covid-19 generato da vaccinazione.

L'articolo 4 introduce l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in zona bianca e negli spazi aperti. Il comma 2 dispone l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di tipo FFP2 per gli spettacoli e competizioni sportive aperti al pubblico anche all'aperto, nelle sale teatrali, da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché per l'accesso ai mezzi di trasporto fino a cessazione dello stato di emergenza.

L'articolo 5 prevede che, fino a cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cosiddetto *green pass* rafforzato, nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti da campagna vaccinale.

L'articolo 6 introduce il divieto, fino al 31 gennaio 2022, di svolgere eventi o feste che implicino assembramenti in spazi aperti, nonché le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

L'articolo 7 stabilisce che l'accesso di visitatori a strutture assistenziali, socio-sanitarie, e *hospice* è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde Covid-19 rilasciata previa somministrazione della dose di richiamo vaccinale, unitamente a una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

L'articolo 8 reca ulteriori restrizioni per l'accesso a musei, centri culturali, o ricreativi e piscine, consentendolo esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazione verde Covid-19, ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna di vaccinazione. Il comma 4 prevede che restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali per gli esercenti professioni sanitarie, i lavoratori impiegati in strutture residenziali socio-assistenziali e polizia locale e degli istituti penitenziari. Il comma 5 prevede l'estensione al 31 marzo 2022 della disposizione secondo cui, anche in zona bianca, la fruizione di servizi e lo svolgimento di attività resta possibile esclusivamente ai soggetti in possesso della certificazione verde Covid-19.

L'articolo 9 prevede l'estensione al 31 marzo 2022 del protocollo definito con le farmacie e le altre strutture sanitarie volto ad assicurare il contenimento dei prezzi associati alla somministrazione di test antigenici per la rilevazione del Covid-19.

L'articolo 10 estende al 31 dicembre 2022 il termine massimo entro il quale i dati personali trattati attraverso la piattaforma informativa nazionale, utilizzata al fine di agevolare la campagna vaccinale, possono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

L'articolo 11 prevede l'introduzione di disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale con l'effettuazione di test antigenici o molecolari a campione, da parte degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera presso scali aeroportuali, marittimi e terrestri, ai viaggiatori che accedono al territorio nazionale. Si prevede, a tal proposito, l'autorizzazione di una spesa pari a 3.553.500 euro per l'anno 2022. In caso di esito positivo al test, al viaggiatore si applica, con oneri a proprio carico la misura di isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario, nei "COVID hotel".

L'articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia.

L'articolo 13 reca disposizioni volte a prevenire il contagio nelle strutture scolastiche assicurando il supporto del personale del Ministero della difesa al fine di svolgere il tracciamento dei casi positivi in ambito scolastico.

L'articolo 14 autorizza, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento di una infrastruttura adeguata ad assicurare la ricezione e lo stoccaggio a determinate temperature di conservazione (da -20° a -80°) delle dosi vaccinali.

L'articolo 16 proroga al 31 marzo 2022 i termini stabiliti da disposizioni legislative indicate nell'allegato A annesso al decreto-legge in oggetto.

L'articolo 17 prevede che i soggetti "fragili" possano continuare a svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile fino al 31 marzo 2022 e che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, vengano indicate le patologie che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa in tale modalità. Il comma 3 proroga fino al 31 marzo 2022 l'applicazione delle disposizioni sui congedi parentali cui hanno diritto i lavoratori durante la sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza, nonché durante la quarantena del figlio.

L'articolo 18 reca le disposizioni finali, mentre l'articolo 19 stabilisce l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Relatore presenta, quindi, uno conferente schema di parere non ostativo, in cui si valuta il provvedimento compatibile con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/953, rispetto alla competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute.

Il Relatore ritiene, inoltre, di esprimere condivisione circa l'esigenza di rafforzare le misure di contrasto alla diffusione dei contagi da Sars-Cov-2, ritenendo, pertanto, opportuno valutare la possibilità di estendere anche agli esercizi commerciali già abilitati alla vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione la facoltà di effettuare attività di rilevamento mediante test molecolari o antigenici ed eventualmente anche di somministrazione vaccinale.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure nei confronti degli operatori di trasporto che agevolano o praticano la tratta di persone o il traffico di migranti in relazione all'ingresso illegale nel territorio dell'Unione europea ( [n. COM\(2021\) 753 definitivo](#) )**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, ricorda che la proposta di regolamento in esame stabilisce norme volte a prevenire e contrastare l'uso di mezzi di trasporto commerciale per agevolare o praticare il traffico di migranti o la tratta di persone, in relazione all'ingresso illegale nel territorio dell'Unione. Ricorda, in particolare, che la proposta prevede che, fatte salve le misure penali e amministrative nazionali, e il diritto del trasportatore ad essere ascoltato prima dell'adozione delle misure, le azioni che possono essere disposte dalla Commissione europea, mediante atti di esecuzione, nei confronti dell'operatore di trasporto che abbia agevolato o praticato la tratta di persone o il traffico di migranti, sono elencate all'articolo 3, paragrafo 2. Si tratta delle seguenti: *a)* divieto di un'ulteriore espansione o la limitazione delle attuali operazioni di trasporto nel mercato dell'Unione; *b)* sospensione del diritto di prestare servizi di trasporto da e verso l'Unione nonché al suo interno; *c)* sospensione del diritto di sorvolare il territorio dell'Unione; *d)* sospensione del diritto di fare rifornimento o di effettuare la manutenzione all'interno dell'Unione; *e)* sospensione del diritto di scalo e di ingresso nei porti dell'Unione; *f)* sospensione del diritto di transitare nel territorio dell'Unione; *g)* sospensione delle licenze o delle autorizzazioni concesse che consentono l'esercizio all'interno dell'Unione o lo svolgimento di attività di trasporto internazionale di passeggeri.

La Commissione europea, considerata l'urgenza, dettata dalle circostanze eccezionali causate dalla situazione alle frontiere esterne dell'UE con la Bielorussia, ha sottoposto la proposta di regolamento al cosiddetto *fast track*, previsto dall'articolo 4 del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali, che consente di derogare al periodo delle otto settimane (in scadenza il prossimo 22 febbraio) previste dal Protocollo n. 2 sullo scrutinio di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno, finora, sollevato criticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà. La Relatrice ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta in esame, già esposto in precedenza.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14.50.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2330**

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; richiamato il parere favorevole con osservazioni, espresso il 9 novembre 2021, sul testo del disegno di legge; valutati, in particolare, gli emendamenti 1.81, 1.126, 1.173 e 1.174, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali, in riferimento all'articolo 15, paragrafo 1, e paragrafo 2 lettera g) della direttiva 2006/126/CE, sulla valutazione del carattere non discriminatorio, necessario e proporzionale delle eventuali restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività di servizi, tra cui le restrizioni alla libertà contrattuale, e della relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2408**

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel 2017, con l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, e della annessa Dichiarazione interpretativa del luglio 2021; considerato che:

- l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (*European Asylum Support Office* - EASO) è l'agenzia dell'Unione europea avente sede a La Valletta, Malta, istituita dal regolamento (UE) n. 439/2010 e operante come centro specializzato per stimolare la cooperazione fra gli Stati membri in materia di asilo;
  - l'Accordo prevede le consuete disposizioni normative degli accordi di sede, e stabilisce che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione, anche con riferimento alle comunicazioni;
  - l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta del luglio 2021, parte integrante dell'Accordo, precisa alcuni aspetti dell'intesa bilaterale, rispetto al regolamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell'EASO, con riguardo alla figura del Capo dell'Ufficio operativo in Roma, all'assenza di personalità giuridica separata dell'Ufficio medesimo rispetto all'Agenzia nel suo insieme e alle responsabilità per il personale della struttura romana;
- valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2419**

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese in favore di particolari categorie di imprese (bancarie e assicurative, imprese con più di 50 lavoratori o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro), della pubblica amministrazione e delle società partecipate, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

Il provvedimento introduce una disciplina sull'equo compenso che, pur con la positiva intenzione di una maggiore tutela del professionista, potrebbe rappresentare un sistema analogo a quello tariffario. Esso prevede infatti agli articoli 3, 4 e 5 l'obbligatorietà dell'equo compenso, all'articolo 6 la presunzione del carattere equo del compenso *standard* concordato con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali e, all'articolo 12, l'abrogazione dell'articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2013 e della disciplina recata dal decreto-legge n. 223 del 2006 che, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi, e al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, stabilivano il divieto di tariffe minime riferite alle attività professionali o intellettuali, in quanto elementi di restrizione della libera concorrenza e non in linea con la direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

In tal senso, si ricorda l'articolo 12 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (sui requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale), di attuazione della direttiva 2006/123/CE, in cui si dispone che l'introduzione di nuovi requisiti quali le tariffe obbligatorie può essere effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità e nel perseguimento di interessi di carattere generale.

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2010, secondo cui l'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12 è subordinata alla previa notifica alla Commissione europea.

L'articolo 6 del provvedimento introduce la possibilità per imprese e ordini professionali di concordare modelli di convenzione assistiti da presunzione di legittimità. Tale previsione rischia di compromettere la libertà contrattuale sul mercato dei servizi professionali. Tant'è che agli ordini professionali, la cui funzione è garantire la tutela della fede pubblica attraverso la vigilanza dei requisiti e dei doveri richiesti ai propri iscritti, verrebbe di fatto attribuita una forma di regolamentazione economica dell'attività dei propri iscritti, eludendo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, che in capo a tali soggetti non ammette alcun potere restrittivo della libertà contrattuale. La norma, inoltre, determinerebbe un "doppio binario" tra professionisti iscritti e non iscritti agli ordini, soprattutto con riferimento ad attività che nel nostro ordinamento possono essere liberamente esercitate sia da iscritti che da non iscritti agli ordini.

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere o rivedere l'articolo 6 del provvedimento.

I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento attribuiscono agli ordini professionali la legittimazione ad adire l'autorità giudiziaria nel caso in cui ravvisino violazioni delle disposizioni sull'equo compenso nonché il dovere di attivare l'azione disciplinare nei confronti degli iscritti che abbiano accettato (o preventivato) un compenso sotto la soglia di equità. Tale previsione, di fatto, appare lesiva degli interessi degli stessi soggetti che la legge vorrebbe tutelare (i professionisti sottopagati), un approccio che peraltro determinerebbe la reintroduzione di tariffe vincolanti, in contrasto con i principi del diritto europeo. In tal senso, le incongruenze appaiono almeno tre: 1) l'azione per la tutela giudiziaria degli interessi economici del professionista dovrebbe rappresentare un diritto soggettivo del professionista (e non dell'ordine professionale) nel contesto dei rapporti intrattenuti con i cosiddetti committenti "forti" individuati dal provvedimento; 2) l'obbligatorietà dell'azione disciplinare nei confronti del professionista vittima del trattamento economico iniquo determina una compressione degli stessi diritti soggettivi del professionista, che qualora volesse intentare un'azione giudiziaria a tutela del proprio interesse economico a essere retribuito secondo parametri di equità sarebbe automaticamente sottoposto ad azione disciplinare; 3) l'impianto delineato dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento genererebbe una discriminazione tra professionisti iscritti e non iscritti agli ordini professionali, soprattutto con riferimento ad attività che possono essere esercitate congiuntamente da entrambe le categorie professionali (ad esempio organi di controllo delle società).

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere o rivedere i commi 4 e 5 dell'articolo 5 del provvedimento.

L'articolo 2 del provvedimento limita l'applicazione delle prescrizioni sull'equo compenso ai soli rapporti di natura convenzionale, condizione che limiterebbe sensibilmente l'efficacia della legge, compromettendo il raggiungimento delle stesse finalità istitutive.

Al riguardo, quindi, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere il campo di applicazione del provvedimento, delineato dall'articolo 2, anche ai rapporti di natura non convenzionale.



## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2300

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante interventi volti a incentivare lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche e sostenere le attività imprenditoriali della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea; considerato, in particolare, che:

- l'articolo 2 delega il Governo al riordino e alla semplificazione normativa relativa al settore ittico;
- l'articolo 5 istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica con uno stanziamento di 3 milioni di euro annui;
- gli articoli 7, 8 e 9 recano disposizioni di semplificazione e di esenzione fiscale relativamente all'imposta di bollo sulla documentazione richiesta per la concessione di aiuti europei e nazionali, alla tassa di concessione governativa sulla licenza per la pesca professionale marittima, e alla tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca;
- l'articolo 10 consente la vendita diretta dei prodotti ittici, da parte degli imprenditori ittici e degli acquacoltori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e del regolamento (UE) n.1379/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- l'articolo 11 delega al Governo la disciplina sull'indicazione al consumatore della data di cattura delle diverse specie di prodotti ittici, nel rispetto del regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti;
- l'articolo 12 reca disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di *catering*, sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) n.1379/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- l'articolo 17 stabilisce, ai commi 1 e 2, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplini i criteri di ripartizione del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
- il comma 3 dell'articolo 17 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuova la costituzione, su base volontaria, di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa, secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, relativamente a quanto previsto dall'articolo 17 sulla ripartizione del contingente di cattura del tonno rosso, di rafforzare i criteri della selettività e della sostenibilità ambientale, tenendo conto non solo della storicità dei livelli di pesca, ma anche delle tradizioni locali relative alle tonnare fisse, le cui quote assegnate devono garantire la sostenibilità economica di questo metodo di pesca;

valuti, altresì, nelle more di un aumento della quota indivisa di pesca, la necessità di prevedere forme di controllo territoriale, in particolare per la piccola pesca, al fine di coniugare le esigenze dell'economia locale e i profili di sostenibilità ambientale del pescato nel rispetto della normativa europea vigente.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2488**

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo; considerato che, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, vengono in rilievo le disposizioni degli articoli 4, 5, 7 e 8 in relazione al regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione del certificato COVID digitale dell'UE; considerato che, per ciò che concerne l'articolo 11 viene in rilievo la raccomandazione del Consiglio COM(2021) 749 del 25 novembre 2021 su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19; considerato che l'articolo 1 dispone l'estensione, fino al 31 marzo 2022, dello stato d'emergenza in vigore; considerato che l'articolo 2 adatta i termini che consentono l'adozione di provvedimenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica con la proroga del termine di durata dello stato d'emergenza; considerato che l'articolo 3 prevede la riduzione della durata della validità del certificato verde COVID-19; considerato che gli articoli 4, 5, 7 e 8 prevedono una revisione delle misure restrittive rispetto alla libera fruizione e accesso ai servizi e lo svolgimento di attività, l'introduzione di obblighi relativi all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all'aperto e nei mezzi di trasporto e il mantenimento delle disposizioni relative agli obblighi vaccinali per alcune categorie professionali; considerato che l'articolo 9 dispone l'estensione del protocollo definito con le farmacie e le strutture sanitarie volto al contenimento dei prezzi della somministrazione di test COVID-19; considerato che l'articolo 10 estende il termine massimo entro il quale possono essere cancellati o resi anonimi i dati personali trattati attraverso la piattaforma informativa nazionale; considerato che l'articolo 11 prevede l'introduzione di disposizioni in materia di controlli per gli ingressi su territorio nazionale; considerato che l'articolo 13 reca disposizioni volte a prevenire il contagio in ambito scolastico; considerato che l'articolo 14 autorizza stanziamenti economici utili alla costruzione di un'infrastruttura adeguata allo stoccaggio delle dosi vaccinali; considerato che l'articolo 17 prevede la possibilità di prosecuzione dell'attività lavorativa in modalità agile per i soggetti fragili; valutato che le citate disposizioni risultano conformi all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/953, rispetto alla competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute; ritenuto che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea; condivisa l'esigenza di rafforzare le misure di contrasto alla diffusione dei contagi da Sars-Cov-2 e ritenuto, pertanto, opportuno valutare la possibilità di estendere anche agli esercizi commerciali già abilitati alla vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione la facoltà di effettuare attività di rilevamento mediante test molecolari o antigenici ed eventualmente anche di somministrazione vaccinale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

